


COMUNE DI FLORIDIA
(Provincia di Siracusa)



**REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE PER IL SERVIZIO IN
ECONOMIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE E PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE**

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON
DELIBERAZIONE N. 53 DEL 11/12/2017

SOMMARIO

PARTE PRIMA: SERVIZIO IDRICO

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Assunzione diretta del servizio acquedotto comunale
- Art. 2 – Vigilanza igienica
- Art. 3 – Direzione e sorveglianza igienica
- Art. 4 – Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti
- Art. 5 – Materiali ed attrezzi
- Art. 6 – Servizi amministrativi e contabili
- Art. 7 – Destinazione ed uso dell'acqua
- Art. 8 – Interruzione del servizio di erogazione
- Art. 9 – Priorità nella concessione delle utenze
- Art. 10 – Danni alle condotte e tubazioni in genere
- Art. 11 – Variazioni al regolamento e pubblicazione
- Art. 12 – Distribuzione dell'acqua

TITOLO SECONDO

FORNITURE PER USO PUBBLICO, RETI E MODALITA' DI CONCESSIONE

- Art. 13 – Definizione di impianti per uso pubblico
- Art. 14 – Fontane pubbliche
- Art. 15 – Eccezioni
- Art. 16 – Bocche speciali
- Art. 17 – Installazione di contatori
- Art. 18 – Servizi pubblici non gestiti dal Comune
- Art. 19 – Uso dell'acqua
- Art. 20 – Rete di distribuzione
- Art. 21 – Diramazioni dell'acquedotto
- Art. 22 – Limiti di servizi
- Art. 23 – Sistema di somministrazione
- Art. 24 – Apparecchi di misurazione e rilevamento consumi
- Art. 25 – Domanda di concessione
- Art. 26 – Concessionario e volture
- Art. 27 – Concessioni provvisorie
- Art. 28 – Attraversamento terreno di proprietà di terzi
- Art. 29 – Riserva di accettazione delle domande e revoca delle concessioni
- Art. 30 – Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto
- Art. 31 – Cambiamento di utente
- Art. 32 – Morte dell'utente
- Art. 33 – Fallimento dell'utente

- Art. 34 – Accettazione della domanda
- Art. 35 – Diritto fisso di allacciamento
- Art. 36 – Uso determinato dell'acqua
- Art. 37 – Divieto di estensione delle concessioni e delle sub-concessioni
- Art. 38 – Durata delle concessioni
- Art. 39 – Trasferimento delle concessioni
- Art. 40 – Irregolarità del trasferimento
- Art. 41 – Spese e tasse

TITOLO TERZO NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

- Art. 42 – Definizione di presa
- Art. 43 – Proprietà della presa
- Art. 44 – Manomissione della presa
- Art. 45 – Responsabilità della presa
- Art. 46 – Esecuzione e manutenzione della presa
- Art. 47 – Rubinetti di presa e di arresto
- Art. 48 – Collocazione contatore
- Art. 49 – Spostamento e rimozione contatori
- Art. 50 – Diametro della presa
- Art. 51 – Modifiche delle opere di presa
- Art. 52 – Impianti interni
- Art. 53 – Qualità del materiale degli impianti interni
- Art. 54 – Prescrizioni tecniche e sanitarie per gli impianti interni
- Art. 55 – Collaudo tecnico sanitario degli impianti interni
- Art. 56 – Modifiche agli impianti interni
- Art. 57 – Ispezioni e verifiche
- Art. 58 – Irregolarità degli impianti interni
- Art. 59 – Responsabilità verso terzi
- Art. 60 – Impianti privati di acquedotto
- Art. 61 – Quota altimetrica di erogazione

TITOLO QUARTO CONCESSIONI SPECIALI

- Art. 62 – Prese per bocche da incendio private
- Art. 63 – Limitazioni nell'uso delle bocche da incendio private
- Art. 64 – Prova di funzionamento delle bocche da incendio private
- Art. 65 – Non responsabilità del Comune per le bocche da incendio private

TITOLO QUINTO NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI

- Art. 66 – Inizio obbligo pagamento canoni e consumi
- Art. 67 – Temporanee interruzioni di servizio
- Art. 68 – Fatturazione e modalità di riscossione
- Art. 69 – Lettura, funzionamento dei contatori e rilevamento consumo contatori
- Art. 70 - Misurazione dei consumi dell'acqua di utenze facenti parte di stabili condominiali ed utenze condominiali con contatore generale
- Art. 71 – Obblighi dell'utente inerente la rilevazione dei consumi
- Art. 72 – Verifica dei contatori
- Art. 73 – Bolletta inesatta o irregolare
- Art. 74 – Indicazioni erranee dei contatori e contatore fermo
- Art. 75 – Ufficio per la riscossione
- Art. 76 – Bolletta
- Art. 77 – Riscossione ed interruzione per morosità
- Art. 78 – Fondo di solidarietà e assistenza economica
- Art. 79 - Contabilizzazione delle somme riscosse
- Art. 80 – Decorrenza dei termini di pagamento

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI FINALI E PENALITA'

- Art. 81 – Reclami
- Art. 82 – Violazioni delle norme contrattuali
- Art. 83 – Manomissione dei sigilli
- Art. 84 – Contravvenzioni
- Art. 85 – Rimborso delle spese
- Art. 86 – Variazioni al regolamento e alle tariffe
- Art. 87 – Entrata in vigore del regolamento
- Art. 88 – Norme finali e transitorie

PARTE SECONDA – SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento e definizioni
- Art. 2 – Obblighi di allacciamento
- Art. 3 – Criteri generali
- Art.4 – Sversamento delle acque nere e bianche

TITOLO SECONDO L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

- Art. 5 – Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda
- Art. 6 – Competenze
- Art. 7 – Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 8 – Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati

TITOLO TERZO DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE DOMESTICA

- Art. 9 – Ammissibilità
- Art. 10 – Immissioni in pubblica fognatura
- Art. 11 – Modalità e tempi di allacciamento

TITOLO QUARTO DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE INDUSTRIALE

- Art. 12 – Ammissibilità
- Art. 13 – Immissione in pubblica fognatura

TITOLO QUINTO DISCIPLINA DEGLI SCARICHI VIETATI E PERICOLOSI

- Art. 14 – Scarichi vietati
- Art. 15 – Scarichi di sostanze pericolose

TITOLO SESTO MODALITA' DELL'ALLACCIAMENTO

- Art. 16 – Opere di allacciamento in fognatura
- Art. 17 – Allacciamenti su strade dotate di rete fognaria
- Art. 18 – Allacciamenti su strade prive di rete fognante
- Art. 19 – Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione

- Art. 20 – Allacciamenti con sollevamento
- Art. 21 – Contributo di allaccio
- Art. 22 – Manutenzione
- Art. 23 – Ispezioni e sopralluoghi

TITOLO SETTIMO CANONE

- Art. 24 – Canoni dovuti per gli scarichi civili
- Art. 25 – Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti industriali

TITOLO OTTAVO SANZIONI E CONTENZIOSO

- Art. 26 – Inadempienze relative al regolamento
- Art. 27 – Controlli e verifiche

TITOLO NONO NORME FINALI

- Art. 28 – Rinvio
- Art. 29 – Entrata in vigore e modifiche del presente regolamento

PARTE I

SERVIZIO IDRICO

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Assunzione diretta del servizio acquedotto comunale

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal Comune che vi provvede per mezzo dell'acquedotto comunale.

Il Sindaco sovrintende al servizio per mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.

Ai fini del presente regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale – Sezione Acquedotto – ed il Settore Tributi, ciascuno per le proprie competenze, assumono la denominazione di: “Servizio acquedotto”.

Al fine di assicurare la continuità del servizio idrico nel territorio comunale, nelle more della completa attuazione della normativa in materia di servizio idrico integrato, è gestito direttamente dal Comune, tramite il Servizio Acquedotto ed è regolato dalle norme del presente regolamento.

Nella conduzione del servizio, il Comune persegue i seguenti obiettivi generali: continuità, economicità ed efficienza del servizio, rispetto delle norme di sicurezza e degli standard igienico-sanitari e di sicurezza, tutela e risparmio delle risorse idriche, ammodernamento degli impianti e contenimento delle perdite, riduzione dei consumi energetici, puntualità ed aderenza ai consumi reali delle fatturazioni, semplificazione delle procedure.

Sulla base delle disponibilità finanziarie fissate per il Servizio Acquedotto, il Comune redigerà annualmente un programma di interventi per il potenziamento del servizio e l'estensione della relativa area di copertura nonché per l'ammodernamento tecnologico degli impianti, del parco contatori, ecc.

Il programma sarà redatto tenendo conto delle richieste pervenute dall'utenza e delle primarie esigenze anche produttive del territorio ed in ogni caso salvaguardando il principio della priorità dell'uso della risorsa idrica per il consumo umano rispetto ad altre finalità.

Il Comune si impegna a perseguire il risparmio della risorsa idrica, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

- a) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa;
- b) sistemi per rilevamento automatico della lettura per la valutazione della rete al fine di individuare perdite lungo la stessa;
- c) distrettualizzazione della rete al fine di circoscrivere ed eliminare le perdite individuate.

Articolo 2 – Vigilanza igienica

Al controllo igienico-sanitario sulla potabilità dell'acqua provvederà l'Ufficio di competenza del servizio, tramite controlli periodici, almeno bimestrali, da effettuarsi con personale interno o esterno specializzato mediante analisi chimico-batterologiche da effettuarsi presso il laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi o altri laboratori legalmente autorizzati.

Articolo 3 – Direzione e sorveglianza tecnica

La direzione e la sorveglianza tecnica sul funzionamento dell'acquedotto comunale è affidata all'Ufficio Tecnico, il quale si adopererà affinché gli impianti vengano mantenuti sempre in perfetta efficienza per assicurare la continuità dell'erogazione dell'acqua. A tal fine, annualmente, il responsabile del servizio indicherà una cifra congrua da proporre all'Amministrazione Comunale per l'inserimento nel bilancio comunale nella voce riguardante la manutenzione dell'acquedotto comunale, ivi inclusi gli impianti accessori, quali serbatoi, pompe di sollevamento, strumenti di misurazione e quant'altro necessario per il regolare funzionamento dell'acquedotto.

Nell'Ufficio Tecnico deve essere conservata copia degli elaborati progettuali rappresentanti la disposizione planimetrica dei manufatti, degli impianti e delle condutture dell'acquedotto.

Articolo 4 – Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

Le operazioni riguardanti la sorveglianza, la manutenzione e la riparazione degli impianti di proprietà del Comune e quelle di installazione di nuove prese e diramazioni saranno effettuate dal personale del Comune appositamente incaricato. In caso di carenza di personale e di attrezzature, saranno affidate a ditta specializzata, secondo la vigente normativa in materia di appalti di lavori e di servizi.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e/o il Capo settore acquedotto, dovrà immediatamente informare l'Ufficio di Polizia Urbana e l'Autorità Sanitaria competente di qualunque fatto che riguardi l'acquedotto comunale per i conseguenti provvedimenti che esulino dai suoi compiti e dalle sue mansioni.

Articolo 5 – Materiali e Attrezzi

Tutto il materiale e gli attrezzi adibiti al servizio di manutenzione dell'acquedotto dovranno essere inventariati e di essi dovrà essere tenuto un regolare registro di carico e scarico da parte del personale addetto al servizio idrico alle dipendenze del Responsabile del Servizio Tecnico.

Articolo 6 – Servizi amministrativi e contabili

La mansione di natura amministrativa, di natura contabile, la riscossione dei canoni e la gestione delle utenze in mora, sono affidate al Settore Tributi – Servizio Acquedotto, cui spetta anche il controllo e la vigilanza sull'andamento economico del servizio.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale o del Consiglio Comunale, il Responsabile dell'Ufficio Tributi dovrà predisporre una relazione sull'andamento della gestione economico-finanziaria del servizio acquedotto.

Articolo 7 – Destinazione e uso dell'acqua

L'acqua dell'acquedotto comunale è destinata principalmente, ad uso potabile ed igienico-sanitario.

In particolare le forniture si distinguono in:

- a) forniture per uso pubblico;
- b) forniture per uso privato.

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, saranno fissate nei relativi contratti.

Articolo 8 – Interruzione del servizio di erogazione

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni dell'erogazione e per la diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità, l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà provvedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone con l'erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione, temporanea o definitiva, di qualsiasi fornitura. In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alla fornitura delle utenze domestiche.

Articolo 9 – Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in:

- a) utenze domestiche;
- b) utenze per attività produttive;
- c) utenze per altri scopi.

Nell'impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Domestiche:

Tipo A – residente: uso a scopo potabile e igienico degli utenti privati residenti nell'immobile;

Tipo B – non residente: uso a scopo potabile e igienico degli utenti privati che hanno residenza diversa da quella per la quale hanno presentato istanza.

Non domestiche:

Tipo C – Igienico-Agricolo;

Tipo D – Artigianale;

Tipo E – Commerciale, Studi professionali;

Tipo F – Industriale;

Tipo G – Turistico e strutture residenziali;

Tipo H – Condomini (uso generico), garage e magazzini;

Tipo I – Locali di deposito (cantine e soffitte con rendita autonoma);

Tipo L - Uso pubblico, associazioni.

Uso temporaneo:

Tipo M – Spettacoli viaggianti e manifestazioni varie;

Tipo N – Cantieri edili.

La tipologia d'uso sarà specificata nel contratto. L'ufficio idrico predisporrà un modello di contratto che sarà reso disponibile al pubblico mediante il sito web del Comune.

Nei modelli di contratto saranno richiamate le norme di cui al presente regolamento e

sarà prevista la loro piena ed incondizionata accettazione da parte dell'utente.

L'accettazione della richiesta di allacciamento è subordinata al versamento da parte dell'utente delle somme dovute a titolo di contribuzione per il costo di gestione amministrativa della pratica e per le spese di attivazione o riattivazione della presa, nonché per la realizzazione dell'allacciamento a norma del presente regolamento. Nel caso in cui il nuovo utente subentri immediatamente ad un utente cessato, sarà dovuto solo il contributo per la gestione amministrativa della pratica.

L'importo dei contributi dovuti, differenziato per tipologia di contratto, verrà annualmente aggiornato con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tributi per adeguarlo all'incremento del costo della vita misurato dall'ISTAT.

L'ufficio idrico si riserva il diritto di verificare in ogni momento, che l'uso dichiarato dall'utente corrisponda a quello reale. In caso di accertata difformità dell'uso reale rispetto a quello dichiarato, i consumi saranno fatturati con l'applicazione della tariffa corrispondente all'utilizzo effettivo, retroattivamente a decorrere dalla data di stipula del contratto o comunque dalla precedente verifica effettuata, salvo il diritto dell'utente di dimostrare che la variazione e l'uso è da far risalire ad una data certa. Fermo restando quanto già previsto ai commi precedenti per le utenze domestiche residenziali e l'applicazione della sanzione prevista nella tabella "Penali".

Relativamente alle utenze ad uso temporaneo si rimanda al Titolo quarto del presente Regolamento.

Articolo 10 – Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinchè non siano arrecati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate.

Articolo 11 – Variazioni al regolamento e pubblicazione

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proporre modifiche, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante avvisi sia presso gli uffici dove ha sede il servizio acquedotto, sia tramite il sito web istituzionale.

Nel silenzio dell'utente, le modifiche alle norme regolamentari, saranno applicate anche ai contratti in corso.

Le modifiche alle tariffe di cui alla tabella allegata sono rese note tramite il sito web e mediante pubblicità all'albo pretorio on line.

Si può disporre del presente regolamento accedendo al sito internet del Comune oppure richiedendolo presso gli uffici comunali.

Articolo 12 – Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale può avere luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) per mezzo della concessione di utenza privata;
- c) per mezzo di apposita concessione che autorizzi un privato ad erogare in favore della cittadinanza acqua potabile microfiltrata a fronte della corresponsione di un prezzo concordato con l'amministrazione comunale.

Per sopperire a situazioni di particolare gravità o per assicurare interventi urgenti o qualora si ravvisasse un reale pericolo per la salute pubblica, la distribuzione dell'acqua può avvenire per mezzo di autobotte.

TITOLO SECONDO

FORNITURE PER USO PUBBLICO, RETI E MODALITA' DI CONCESSIONE

Articolo 13 – Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontane pubbliche e vasche pubbliche;
- b) le bocche da incendio insistenti su suolo pubblico;
- c) le bocche di annaffiamento di strade e giardini comunali;
- d) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali.

Articolo 14 – Fontane pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata moderatamente solo per gli usi domestici. Il servizio acquedotto comunale, a propria discrezionalità, al fine di eliminare inutili sprechi, potrà dotare le fontane pubbliche di appositi rubinetti e/o idonee apparecchiature.

A coloro che usufruiscono della distribuzione pubblica gratuita dell'acqua potabile è fatto assoluto divieto di:

- attingere acqua per un volume superiore a 50 litri;
- attingere o deviare acqua mediante canali, tubi ed altri mezzi, per condurla in canali privati, pozzi, cisterne, etc., oppure per riempire botti, damigiane od altri recipienti similari;
- attingere o deviare o derivare acqua per usi non domestici, come per innaffiare orti, giardini, lavare automobili, autocarri, e veicoli in genere, per impiegarla in lavori edili, etc.

Articolo 15 – Eccezioni

In caso del tutto particolari e con apposita motivata autorizzazione scritta, il Sindaco può consentire temporanea deroga ai divieti contemplati nel precedente articolo, subordinando il rilascio della speciale autorizzazione all'osservanza delle condizioni che dovranno essere di volta in volta impartite a tutela della pubblica igiene e salute.

Tali autorizzazioni speciali, tuttavia, non potranno essere rilasciate se la loro concessione dovesse arrecare pregiudizio o limitazioni alla distribuzione pubblica o danni agli impianti.

Articolo 16 – Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per annaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Alle bocche di cui alla precedente lettera b), l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

Per quanto qui non esposto si rinvia all'articolo "prese per bocca da antincendio private" art. 57 del presente Regolamento.

Articolo 17 – Installazione di contatori

Le fontane, le bocche speciali, le case dell'acqua e gli immobili comunali dovranno essere dotati di appositi contatori idrici ai fini di un controllo della gestione.

Articolo 18 – Servizi pubblici non gestiti dal Comune

Sono dichiarate forniture di uso pubblico quelle relative a:

- a) servizi di pubblico interesse gestiti da altre P.A.;
- b) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Provincia o del Comune.

Articolo 19 – Uso dell'acqua

L'acqua potabile viene concessa per gli usi di cui al precedente articolo 9.

L'Ente può concedere agli utenti dell'acquedotto speciali derivazioni per l'alimentazione di bocche di incendio, da installarsi nell'interno della proprietà privata. Tali concessioni vengono fatte con le stesse norme tecniche ed amministrative previste per le concessioni di acqua per le utenze per altri scopi. Alla domanda di concessione l'utente dovrà sempre allegare copia dei disegni costruttivi dell'impianto interno utilizzati per richiedere il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.

Articolo 20 – Rete di distribuzione

L'acqua verrà fornita agli stabili situati lungo le strade già provviste di condutture di distribuzione.

Per gli stabili situati in strade non ancora provviste di condutture od isolati, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale di concedere la fornitura dell'acqua, sempre però che ve ne sia sufficiente disponibilità, che venga rimborsato il costo dei lavori occorrenti per il prolungamento della tubazione ed alle condizioni che riterrà di prescrivere. Di norma la rete di distribuzione idrica principale, secondaria e capillare, fino al pozzetto allaccio dell'utente, viene costruita sul suolo pubblico direttamente dal Comune, in economia ovvero, mediante appalto o ditta specializzata.

Le richieste per nuovi allacci e/o sostituzioni di parte di tubazioni ammalorate, apertura per passaggio di reti tecnologiche (gas, energia elettrica, telefoniche, etc.) devono essere autorizzate dall'Ente, previo sopralluogo tecnico e pagamento della relativa spesa a carico dell'utente richiedente.

Detta spesa sarà quantificata dall'ufficio competente attraverso la stesura di apposito computo metrico estimativo redatto sulla base dei lavori richiesti ed applicando i prezzi desunti dal prezzario regionale vigente al momento della richiesta e/o da analisi di nuovi prezzi non contemplati nel suddetto prezzario.

La spesa occorrente per il realizzo dei lavori richiesti dovrà essere versata alla Tesoreria Comunale.

In alternativa, è data facoltà all'utente di eseguire direttamente i lavori, anche per la parte insistente sul suolo pubblico, a proprie cure e spese, a condizione che:

- a) sia presentato apposito progetto esecutivo, con computo metrico estimativo;
- b) i lavori siano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del personale del servizio acquedotto comunale;

- c) i lavori siano iniziati solo dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie;
- d) produca attestazione di versamento presso la Tesoreria Comunale per deposito cauzionale in ragione di 3/10 dell'importo del computo metrico estimativo dei lavori.

Articolo 21 – Diramazioni dell'acquedotto

Le diramazioni principali, secondarie e capillari dell'acquedotto vengono poste normalmente nel suolo comunale. In casi particolari, può essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

Eventuali diramazioni della rete idrica su strade vicinali o su strade e fondi privati potranno essere costruite e finanziate purché i proprietari delle strade e dei fondi riconoscano al Comune, con apposito atto scritto, la servitù gratuita sull'intera diramazione fino all'apparecchio di misura, costituendo con lo stesso atto una servitù di acquedotto sul proprio suolo, in favore del Comune, un vincolo sempre a favore del Comune per la parte del suolo privato interessata e senza diritto di riconoscimento ad indennità alcuna, oltre a riservare al servizio acquedotto il diritto di ispezionare, in qualunque momento, le tubazioni, il diritto di eseguire i lavori di manutenzione e riparazione e rifacimento delle condutture stesse e dei relativi accessori, nonché di allacciare a tali diramazioni tubi per altre derivazioni.

I proprietari beneficiari della condotta idrica, in ogni caso, si rendono responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni o danni che possono essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nella loro proprietà.

Articolo 22 – Limiti di servizio

L'acqua potabile verrà fornita entro i limiti di potenzialità dell'acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio generale.

Il Comune, comunque, non assume responsabilità alcuna per eventuali diminuzioni di carico o interruzione del deflusso, dovuto a qualsiasi ragione. Peraltro, provvederà a ripristinare il servizio normale nel più breve tempo possibile. Quando l'interruzione è prevedibile, il Comune ne darà tempestiva notizia agli utenti per mezzo di avviso pubblico.

Gli utenti privati si rendono responsabili nei confronti del Comune delle eventuali manomissioni o danni che possono essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nella loro proprietà.

Articolo 23 – Sistema di somministrazione

L'acqua viene somministrata all'utente a contatore e pagata secondo la tariffa stabilita. Per le concessioni speciali e le bocche da incendio private si applica quanto stabilito nel successivo titolo terzo.

Articolo 24 – Apparecchi di misurazione rilevamento consumi

La marca ed il tipo di contatore sono prescelti a giudizio insindacabile del Comune.

Il contatore deve essere piombato con il sigillo del Comune.

Il contatore viene acquistato ed installato direttamente dal Comune, anche in caso di sua

sostituzione per qualsiasi motivo.

Per la prima installazione del contatore l'utente deve corrispondere al Comune, al momento dell'installazione, il diritto fisso per prima installazione come da Prezziario stabilito dal Comune.

Articolo 25 - Domanda di concessione

I richiedenti dovranno compilare e sottoscrivere apposita domanda fornita dall'Ufficio Tributi – Servizio acquedotto del Comune. Il Comune, in esecuzione e nel rispetto del presente Regolamento comunale, stipulerà regolare contratto di concessione acqua potabile.

La domanda deve contenere:

- a) dati anagrafici completi del richiedente ed indirizzo attuale di residenza. Eventuali variazioni di residenza dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio;
- b) nel caso di ditta individuale i dati anagrafici completi del titolare della medesima ditta, ivi compreso il numero di partita IVA;
- c) nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, i dati anagrafici completi della società e i dati completi del legale rappresentate della società;
- d) ubicazione dell'immobile per il quale la richiesta viene inoltrata, ed estremi catastali;
- e) eventuale diverso recapito per la domiciliazione della bolletta;
- f) tipologia del contratto di cui all'art. 9 del presente regolamento;
- g) conformità dell'impianto alle indicazioni tecniche prescritte dal presente regolamento e della normativa vigente, anche per autocertificazione;
- h) dichiarazione di conoscere e sottostare alle norme del presente regolamento e della normativa vigente;
- i) copia della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria. Per le costruzioni realizzate prima del 30 gennaio 1977, ai sensi del comma 4, dell'art. 45, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, il proprietario o altro avente titolo dovrà produrre e sottoscrivere idonea dichiarazione sostitutiva attestante che l'immobile non abbia subito interventi di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione.

Articolo 26 – Concessionario e vulture

Il contratto è stipulato, di norma, con il proprietario dell'immobile, per la quale è richiesta la fornitura idrica.

In alternativa, l'ufficio idrico può stipulare il contratto con il fruitore del servizio (locatario, comodatario, appaltatore, promettente l'acquisto, titolare di diritto reale di godimento, ecc.), il quale deve produrre copia del contratto di locazione o del titolo che legittima il possesso o la detenzione dell'immobile.

Nel caso di stabili con più unità immobiliari, costituite o non costituite in condominio, per le esigenze delle parti comuni dell'edificio deve essere attivata una sola utenza ed il contratto è stipulato dall'amministratore o da un rappresentante comune che cura i rapporti con il servizio; comunque, tutti i proprietari e/o utilizzatori che usufruiscono del servizio risponderanno solidalmente per ogni obbligazione derivante dal contratto della fornitura degli spazi comuni.

Nel caso di forniture provvisorie, per uso edilizio, il contratto viene stipulato dall'impresario edile o dal proprietario della costruzione; tale contratto, cessa con la fine della validità della concessione edilizia (o, se precedente, con l'ultimazione dei lavori di costruzione), che l'utente ha l'obbligo di comunicare entro 15 giorni.

Nel caso di forniture provvisorie per svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative, il contratto viene stipulato dal responsabile/titolare dell'ente che gestisce l'iniziativa.

L'utente è personalmente responsabile dell'esattezza delle indicazioni sull'uso dell'immobile e della fornitura, atte a stabilire la sua classificazione tariffaria; è responsabile anche per le eventuali variazioni che si verificassero nel corso del contratto e delle quali è tenuto a dare tempestiva informazione al Comune, entro e non oltre 60 giorni dal fatto che ha modificato le condizioni contrattuali.

Per gli enti giuridici il contratto dovrà essere firmato dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata, allegando la documentazione formale richiesta dal presente regolamento.

Le forniture d'acqua sono conseguenti alla stipula dell'apposito contratto, con cui l'utente e il Comune si vincolano all'osservanza delle norme del presente regolamento.

Il contratto di fornitura idrica è funzionale all'unità immobiliare servita, pertanto, il diritto a mantenerlo in vigore viene meno con la cessazione del titolo di proprietà o di detenzione dell'immobile in capo all'intestatario.

Si ha una "voltura ordinaria" dell'utenza idrica quando l'intestatario del contratto cessa di fruire del servizio e gli succede un nuovo soggetto.

Si ha voltura anche quando – restando invariato l'intestatario – cambiano una o più condizioni contrattuali.

Il nuovo soggetto possessore dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sottoscrivere un nuovo contratto a suo nome ed è tenuto al pagamento degli oneri e delle tariffe stabilite nelle tabelle allegate al presente regolamento.

La voltura è consentita a chi dimostra di avere un titolo legittimo all'utilizzo dell'immobile, a condizione che siano sanate tutte le morosità del contratto che si intende volturare, fermo restando il diritto del nuovo utente di stipulare un contratto ex novo.

Le volture avranno efficacia dal giorno successivo alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Il Comune consente a chiunque subentri (con titolo legittimo) nell'uso dell'unità immobiliare di procedere alla voltura del contratto di fornitura, a proprio nome, anche se il contratto è stato chiuso dal precedente fruitore, a condizione che non siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della disdetta.

L'ufficio idrico consente la "voltura gratuita" o "subentro" (che non comporta alcun onere economico per il nuovo soggetto), quando il richiedente è residente (a qualsiasi titolo, come locatario, proprietario, usufruttuario, ecc.) nell'immobile servito dell'utenza che si intende volturare, nei seguenti due casi:

- a) decesso dell'originario intestatario: in favore di uno dei conviventi, componente dell'originario nucleo familiare;

- b) stato di separazione legale tra coniugi o divorzio dell'intestatario: in favore del coniuge separato o dell'ex coniuge.

La voltura è consentita a condizione che siano sanate eventuali morosità.

Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario; dovrà, comunque, provvedere alla stipula di un nuovo contratto.

In merito al trasferimento delle concessioni si rinvia al successivo articolo 39 del presente Regolamento.

Articolo 27 - Concessioni provvisorie

A richiesta, l'Amministrazione Comunale può concedere erogazioni provvisorie d'acqua, per la durata non inferiore ad un mese.

Per l'uso temporaneo la somministrazione può essere concessa per i seguenti casi:

- cantiere edile;
- svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative;
- erogazione di acqua da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienico sanitarie.

Il pagamento delle erogazioni verrà effettuato anticipatamente all'atto della sottoscrizione del contratto, in base alla tariffa in vigore e per consumi presumibili non inferiore ad un mc al giorno.

Il conguaglio sarà realizzato al termine della fornitura. Qualora il contratto abbia durata inferiore ad un trimestre il consumo presunto da pagare inizialmente viene fissato in 5 mc giornalieri. In questo caso le somme relative ai maggiori consumi o le restituzioni a conguaglio saranno pagate alla scadenza.

Il contratto di somministrazione provvisoria non potrà essere rinnovato tacitamente.

L'utente, quindici giorni prima della scadenza, dovrà richiedere per iscritto la continuazione della somministrazione. La concessione di acqua ai cantieri edili potrà essere rinnovata per un periodo complessivo di anni tre e comunque fino alla scadenza della concessione o autorizzazione edilizia. Nel caso di cantieri edili per lavori pubblici la scadenza si intende coincidente con il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera stessa.

Per le forniture provvisorie valgono, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 28 – Attraversamento terreno di proprietà di terzi

Qualora si conceda l'acqua al richiedente, le condutture dovessero essere poste su terreni di proprietà di terzi dovrà essere presentata dal richiedente stesso la convenzione per la costituzione delle servitù di acquedotto secondo le modalità e le condizioni indicati nel precedente articolo 21.

Articolo 29 – Riserva di accettazione delle domande e revoca delle concessioni

L'accettazione delle domande di concessione è subordinata, compatibilmente con i limiti del servizio di cui all'articolo 20, oltre che all'esistenza dei requisiti prescritti ed alla presentazione dei documenti richiesti, anche all'accertamento dell'idoneità degli impianti di smaltimento o di scarico delle acque reflue dell'immobile da servire, in armonia con le vigenti norme in materie d'igiene pubblica ed ambientale.

Il Comune si riserva la facoltà di condizionare la stipula di un nuovo contratto di fornitura o la voltura all'assenza di morosità (generate da precedenti rapporti di fornitura dell'ufficio idrico col soggetto interessato); questa facoltà di diniego è estesa anche ai familiari conviventi nell'unità immobiliare servita dalla stessa utenza morosa.

Nel caso di richiesta d'allacciamento alla rete idrica per un uso diverso da quello domestico, è facoltà dell'ufficio idrico, in qualsiasi momento, rifiutare la concessione o revocare la fornitura già concessa, quando si verificano condizioni di eccezionale difficoltà nell'erogazione del servizio a fini potabili, oppure sorgano gravi motivi voluti insindacabilmente dall'Amministrazione Comunale.

Salvo ogni diritto dell'ufficio idrico di intraprendere le azioni nei confronti dell'utente per il recupero del credito vantato e dei danni subiti, la fornitura può essere revocata, con la risoluzione del contratto, nei casi appresso indicati:

- a) Trascorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dalla sospensione della fornitura, quando si ha:
 - morosità dell'utente;
 - inadempienza da parte dell'utente agli obblighi di cui al presente regolamento;
 - inadempimento dell'utente agli obblighi inerenti l'accesso per la rilevazione dei consumi.
- b) In modo immediato, mediante avviso con telegramma o raccomandata a/r, quando si ha:
 - cessazione, accertata anche di fatto dall'ufficio, di esercizio per fallimento salvo il subentro da parte del curatore;
 - avvenuto accertamento d'installazione di prese d'acqua in favore di terzi;
 - avvenuto accertamento di manomissione dello strumento di misurazione, con conseguente danno di frode presunta a carico del Comune;
 - l'impianto interno dell'utente non sia conforme alle prescrizioni tecniche indicate dal presente regolamento.

Nei succitati casi, l'ufficio idrico ha diritto di riscuotere immediatamente, in unica soluzione, il credito maturato e prelevare lo strumento di misura installato.

L'ufficio idrico si riserva, anche la facoltà di revocare le concessioni già accordate qualora circostanze eccezionali o ragioni tecniche o igieniche lo richiedano.

Articolo 30 - Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

Il Comune si riserva il diritto di sospendere la fornitura idrica oltre che per cause di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.

La fornitura può essere sospesa per le seguenti cause:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati dell'utenza in caso di volture o variazioni;
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile o un uso diverso da quello per il quale sia stato stipulato il contratto;
- c) prelievi abusivi;
- d) cessione dell'acqua a terzi;
- e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenute degli impianti in proprietà

- privata;
- f) opposizione dell'utente al controllo ed alla lettura del contatore da parte del Comune;
 - g) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte del Comune;
 - h) manomissione del contatore, o dei sigilli, o il compimento di qualunque azione destinata a rendere irregolare il funzionamento degli strumenti di misura;
 - i) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora;
 - j) inidoneità degli impianti interni valutata dalle competenti autorità;
 - k) fallimento o altra procedura concorsuale dell'utente.

La sospensione sarà disposta dopo venti giorni dal preavviso contenente l'invito a regolarizzare la situazione (per la sospensione in ipotesi di morosità si veda l'art. 77 del presente Regolamento)

Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), h).

Il preavviso è ridotto a 48 ore nei casi di cui alle lettere f), g), k). Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione il contratto si intende risolto per inadempimento ed il Comune potrà rimuovere il contatore.

Relativamente alla Sospensione della Fornitura, il Comune prevede una eccezione regolata dall'AEEGSI con la deliberazione 87/2013 secondo la quale *" i gestori non possono procedere alla sospensione della fornitura delle utenze relative ad attività di servizio pubblico, riconosciute dalle competenti autorità, di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole e che tale particolare tutela debba essere prevista almeno per i centri operativi in cui sono presenti degenti e/o ospiti, salvaguardando eventuali garanzie più estensive, già in uso presso i gestori, anche in relazione a ulteriori categorie di utenze non disalimentabili e/o alle quali sia garantito un minimo vitale del servizio"*.

Articolo 31 - Cambiamento di utente

Qualora, durante il corso della validità del contratto di fornitura, il proprietario venda l'immobile, o lo ceda in comodato, o si verifichi un mutamento nel rapporto di locazione con riferimento alla figura del locatario, lo stesso è tenuto a darne comunicazione al Comune mediante raccomandata a.r. o recandosi direttamente allo sportello comunale competente per la risoluzione del contratto entro e non oltre 15 giorni dall'evento.

Qualora il Comune venga invece comunque a conoscenza della vendita dell'immobile o di mutamento nel rapporto di locazione, il nuovo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare entro il termine di 15 giorni, la posizione della sua utenza con la sottoscrizione del contratto di fornitura, sotto pena, in caso contrario, di sospensione della fornitura. Sia il proprietario, sia il nuovo utente che il precedente, qualora omettono di dare comunicazione nei termini di cui al comma 1, saranno in solido tenuti alla piena osservanza delle clausole contrattuali ed, in particolare, al pagamento di tutte le somministrazioni fatte all'immobile; essi risponderanno anche dei danni e delle infrazioni prodotte.

Nel caso in cui non sia possibile da parte del Comune, a causa del posizionamento interno del contatore, chiudere l'utenza, questa si riterrà risolta solo nel momento in cui sarà dato l'accesso per effettuare la sigillatura e la relativa lettura del contatore.

Articolo 32 - Morte dell'utente

In caso di morte dell'utente, i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto. Gli eredi sono inoltre tenuti, entro i 180 giorni dal decesso, a volturare il contratto ad uno degli stessi.

Nel caso in cui il nuovo fruitore dell'immobile non sia un erede il termine per chiedere la chiusura o la voltura del contratto è quello ordinario di 60 giorni.

Qualora, invece, il Comune venga a conoscenza del decesso senza che esso sia stato comunicato dagli eredi o aventi causa, l'ufficio provvederà alla sospensione della fornitura.

Articolo 33 - Fallimento dell'utente

In caso di fallimento del titolare del contratto di somministrazione, il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, entro il termine di 30 giorni, potrà subentrare nel contratto di somministrazione assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto.

Il curatore che subentri dovrà previamente pagare integralmente al Comune quanto dovuto dal fallito.

Articolo 34 – Accettazione della domanda

In caso di accettazione della domanda, si ricorre all'applicazione dell'art. 20 del presente regolamento, che si intende richiamato integralmente.

Articolo 35 – Diritto fisso di allacciamento

Per ogni concessione di acqua è dovuto al Comune un diritto fisso di allacciamento alla rete di distribuzione, per l'importo stabilito nel Prezziario.

Articolo 36 – Uso determinato dall'acqua

L'acqua non può essere impiegata per un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

Articolo 37 – Divieto di estensione delle concessioni e delle sub-concessioni

L'acqua fornita ad un immobile dovrà servire ad uso esclusivo di questo: è, quindi, vietato al concessionario di concedere il servizio ad altri immobili di sua proprietà, quando questi non siano stati indicati e compresi nella domanda di concessione o non sia intervenuto speciale consenso scritto da parte de Comune. E', altresì, vietata al concessionario ogni forma di sub-concessione dell'acqua, anche a titolo gratuito a favore di terzi.

Articolo 38 – Durata delle concessioni

L'utenza ha inizio dal giorno in cui viene effettuato l'allacciamento. Tutte le concessioni hanno scadenza al 31 dicembre e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta da comunicare, da una delle parti, mediante lettera raccomandata a/r, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Sono fatte salve pattuizioni diverse per casi particolari, come il contratto per uso temporaneo, per i quali la durata del contratto è fissata, di volta in volta, in deroga alle norme generali.

La comunicazione di disdetta del contratto di fornitura dell'acqua, che può essere presentata direttamente agli uffici preposti, deve contenere il numero dell'utenza e la lettura finale del contatore.

La disdetta comporta la rimozione del contatore, l'emissione della fattura finale di conguaglio dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore.

L'ufficio idrico deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore sia ubicato all'interno della proprietà privata o in posizione inaccessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale incaricato dall'ufficio idrico.

Il venir meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente, che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Quando il titolare di una utenza si trasferisce, o lascia ad altri il possesso o la detenzione dell'immobile, deve comunicare all'ufficio idrico la volontà di recedere dal contratto di fornitura o di volturare lo stesso. La mancata comunicazione comporta, per il nuovo utilizzatore del servizio, l'assunzione solidale del pagamento dei servizi erogati.

Articolo 39 – Trasferimento delle concessioni

Le concessioni non potranno mai intendersi risolte per il fatto che l'immobile servito di acqua sia trasferito ad altro proprietario od usufruttuario o inquilino.

Ogni modifica delle condizioni della fornitura deve essere comunicata dall'utente all'ufficio idrico entro 15 giorni a decorrere da quello in cui si è verificata la modifica di un dato dichiarato e registrato nel contratto.

Qualsiasi variazione nella titolarità o nella detenzione dell'immobile servito dalla fornitura deve essere comunicata all'ufficio idrico entro 15 giorni, insieme alla richiesta di risoluzione del contratto o di voltura, sia ordinaria che gratuita, al nuovo soggetto che abbia acquistato la titolarità o la disponibilità dell'utenza.

In mancanza della richiesta di voltura o di modifica delle condizioni contrattuali entro il termine di 15 giorni, da parte del reale fruitore, l'ufficio agirà con determinazioni risolutive nei confronti del contratto irregolare, nei modi e nei termini fissati dalla legge e dal presente regolamento.

Soltanto nell'ipotesi di morte del titolare del contratto di fornitura, l'erede subentrante deve comunicare il decesso dell'intestatario entro 180 giorni dall'evento, provvedendo alla disdetta o alla voltura del contratto.

Sono a carico degli utenti le spese contrattuali inerenti la voltura o la modifica delle condizioni contrattuali, come il passaggio da una tipologia d'uso ad un'altra.

In caso di omessa comunicazione della variazione predetta, sia il nuovo titolare, sia il precedente utente risponderanno, in solido, degli obblighi contrattuali; in ogni caso, l'ufficio ha la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

L'ufficio procede alla verifica della veridicità dei dati contrattuali.

Nel caso in cui nel contratto risulta dichiarato un uso diverso dal reale utilizzo dell'unità

immobiliare, l'ufficio idrico, procede all'applicazione della corrispondente tariffa, con l'eventuale recupero della differenza economica a decorrere dalla data di inizio della fornitura, o della variazione dell'uso.

I costi delle volture e delle variazioni contrattuali sono riportati sul Prezziario comunale.

Articolo 40 – Irregolarità del trasferimento

La mancata osservanza delle norme di cui all'articolo precedente dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua potabile, previa diffida, con preavviso scritto ed inviato per raccomandata a/r di giorni venti.

Articolo 41 – Spese e tasse

Per ogni concessione di acqua anche in caso di trasferimento di concessione, deve essere stipulato un regolare contratto. Tutte le spese ad esso relative (tasse, bolli, diritti, etc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del concessionario.

TITOLO TERZO

NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

Articolo 42 – Definizione di presa

Costituiscono la presa le opere di derivazione della condotta di distribuzione fino al rubinetto di arresto, dopo il contatore.

Articolo 43 – Proprietà della presa

La diramazione della presa è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, anche se posta su proprietà privata, ed anche se eseguita con parziale o totale onere finanziario a carico di soggetti privati, essa rimane di esclusiva proprietà del Comune.

Nel caso di somministrazione a stabili con più appartamenti, condomini o residence, è obbligo predisporre, adiacente il muro perimetrale e dopo la presa, un contatore generale completo di valvole di chiusura sia in ingresso che in uscita.

Articolo 44 – Manomissione della presa

E' assolutamente proibito all'utente manomettere, eseguire o fare eseguire modificazioni, riparazioni, etc. agli apparecchi, tubazioni o altri accessori formanti la presa di alimentazione.

Articolo 45 – Responsabilità sulla presa

L'utente è considerato come comodatario responsabile di quanto appartiene al Comune e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a terzi, di quella parte di presa esistente sulla proprietà privata, cui l'utenza si riferisce.

Il conduttore, dovrà adottare tutte le precauzioni affinché la presa, ed in particolare il contatore, siano adeguatamente protetti. Qualora si verificassero guasti o altri inconvenienti l'utente dovrà darne immediato avviso agli uffici competenti del Comune, per le riparazioni, i ripristini o i provvedimenti del caso.

In particolare l'utente è ritenuto responsabile per:

- **Danneggiamento**

E' fatto divieto agli utenti di manomettere o smontare per qualsiasi ragione il contatore, di rompere il sigillo speciale applicato dal personale del Comune. In caso di danneggiamento involontario o accidentale della presa e/o del contatore, l'utente dovrà darne immediata comunicazione al Settore Tecnico Comunale, illustrandone la motivazione. Se all'atto dell'ispezione o della rimozione del contatore o in altra circostanza, si riscontrassero alterazioni, furti, incendi, danni ai contatori, alle derivazioni o ai manufatti, ne sarà ritenuto responsabile l'utente, il quale dovrà rifonderne al Comune la spesa delle riparazioni o della sostituzione.

Inoltre, in adiacenza, sopra il pozzetto o davanti la nicchia del contatore, non dovranno essere collocati oggetti vari che impediscono o rendono difficoltose le letture dei consumi o le opere manutentive.

E' fatto assoluto divieto all'utente, di innestare a valle della sua derivazione qualsiasi tipo

di presa allo scopo di prelevare acqua a favore di terzi sia a titolo gratuito che remunerativo.

- **Guasti e perdite**

Per gli eventuali guasti alle apparecchiature o alle diramazioni esterne, che sono a carico del Comune, l'utente è tenuto ad avvisarne l'ufficio idrico il più presto possibile.

Se il guasto riguarda la tubazione privata ed il rubinetto di arresto, posti in opera dopo il contatore, l'utente dovrà provvedere alla loro immediata riparazione, in quanto tutti danni ed i consumi rilevanti e quindi anche l'acqua dispersa saranno a lui interamente conteggiati ed addebitati.

Eventuali danni a persone o cose derivante da negligenze, saranno sempre e solo a carico dell'utente.

Il danno per la riparazione o per la sostituzione del contatore sarà sempre quantificato di volta in volta a consuntivo, dal personale incaricato.

Qualora si verificassero guasti o altri inconvenienti, l'utente dovrà darne immediato avviso all'ufficio per le riparazioni, i ripristini o i provvedimenti del caso.

Articolo 46 – Esecuzione e manutenzione della presa

Tutte le opere per la diramazione, a partire dalla rete di distribuzione fino al rubinetto dopo il contatore, saranno eseguite e mantenute esclusivamente a cura del Comune, sotto la sua responsabilità e con le modalità da esso stabilite e sono a totale carico dell'utente.

Articolo 47 – Rubinetti di presa e di arresto

All'origine di ogni presa di alimentazione verrà collocato in apposita nicchia a muro del fabbricato o nel muro di cinta, un rubinetto di arresto, sigillato con i piombi del Comune e del quale solo il Comune terrà e potrà usare la chiave.

All'utente è vietato nel modo più assoluto di manovrare con qualsiasi mezzo questo rubinetto.

All'estremità della diramazione di presa, subito dopo il contatore, il Comune collocherà un altro rubinetto di arresto che anche l'utente potrà manovrare per sue necessità.

Articolo 48 – Collocazione contatore

Il contatore verrà collocato nella posizione che il Comune riterrà più opportuno e conveniente avendo cura che esso venga a trovarsi in posizione adatta all'ispezione ed alla lettura, al riparo di fattori climatici e, comunque, da tutte quelle azioni che le forti variazioni di temperatura possono produrre e da altri possibili danni.

Il contatore deve essere collocato dentro un apposito pozzetto chiuso con sportello metallico del quale l'utente avrà la chiave per poter avere libertà di manovra del rubinetto di arresto con cui termina la presa. Tale pozzetto deve essere posto in corrispondenza del punto di immissione della condotta di alimentazione in modo che il contatore stesso possa essere letto e controllato anche in assenza dell'utente.

Si fa divieto di installare il contatore in locali di abitazione o in locali di servizio.

Il contatore verrà collocato in un luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione.

E' fatto obbligo installare il contatore all'esterno dell'abitazione e non su proprietà pubblica o di uso pubblico, predisponendo apposito alloggio con relativo scarico avente le seguenti dimensioni:

- profondità almeno cm 20;
- larghezza almeno cm 50;
- altezza almeno cm 30.

Nello stesso dovrà essere montata:

- una valvola a sigillo;
- un rubinetto di spurgo subito dopo;
- una valvola di ritegno;
- eventuale riduttore di pressione.

Lo sportello di alloggio del contatore dovrà essere di materiale plastico non ferroso provvisto di serratura con apertura dall'esterno di tipo universale.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio idrico potrà prescrivere, ove possibile tecnicamente, l'esecuzione dei lavori necessari per il suo adeguamento alle condizioni sopra riportate, disponendone eventualmente lo spostamento per rendere più agevole la lettura e manutenzione. All'utente che non provvede entro 60 giorni dalla notifica della prescrizione, a cura e spese proprie, potrà essere sospesa l'erogazione.

Articolo 49 – Spostamento e rimozione contatori

Quando il Comune ritenga che il contatore si trovi in un luogo poco adatto alle verifiche o alla sua conveniente conservazione, può disporre lo spostamento senza bisogno di preavviso per l'utente, quando vi sia l'urgenza di provvedere.

Le spese di rimozione sono a carico dell'utente soltanto quando lo spostamento sia reso necessario per cause da lui determinate.

Articolo 50 – Diametro della presa

Il diametro della presa e del contatore saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale, a suo esclusivo giudizio, sulla base degli elementi forniti dal richiedente con la domanda di cui all'articolo 25. Nel caso che, in relazione all'effettivo consumo, tale diametro risultasse insufficiente, il Comune provvederà alla sostituzione della tubazione o del contatore o di entrambi con altri di maggior diametro, a spese del concessionario quando il consumo e l'impianto privato non corrispondano alla richiesta a suo tempo presentata dallo stesso.

Articolo 51 – Modifiche alle opere di presa

E' in facoltà del Comune di apportare, in ogni momento, modifiche alle opere di presa, dando di ciò, preavviso di almeno 24 ore all'utente interessato, nel caso che dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua.

Quando le modifiche vengono apportate a richiesta dell'utente, le relative spese sono a carico dello stesso.

Articolo 52 – Impianti interni

I concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alle opere di diramazione interna dopo il contatore e loro accessori. La tubazione che sarà posta subito dopo l'apparecchio di misurazione, fino alla prima diramazione, dovrà essere di diametro non inferiore a quella in arrivo al contatore.

Le altre condutture dovranno avere un diametro proporzionato alla loro lunghezza, all'entità del consumo dell'acqua, al diametro o al numero dei rubinetti o loro equivalenti. A tal uopo, i concessionari dovranno uniformarsi a tutte le prescrizioni che l'ufficio idrico comunale riterrà necessario che siano osservate nell'interesse del servizio pubblico e privato e dell'igiene.

L'impianto interno deve essere dotato della valvola di ritegno, da porre subito dopo il contatore, per impedire il ritorno dell'acqua dall'impianto interno alla rete idrica pubblica.

Eventuali guasti dell'impianto, tali da generare un deflusso dell'acqua in modo continuo che provochi depressione nella rete esterna, sono considerati come un irregolare funzionamento dell'impianto privato e, per quanto stabilito dal presente regolamento, possono dar luogo alla sospensione del servizio fino a quando il guasto non venga eliminato.

Articolo 53 – Qualità del materiale degli impianti interni

Per tutte le opere di diramazione interne e loro accessori, dopo il contatore, il concessionario può adoperare il tipo e la qualità di materiale di suo gradimento, purché tale materiale sia innocuo e non disciolga sostanze nocive nell'acqua.

Articolo 54 – Prescrizioni tecniche e sanitarie per gli impianti interni

Nell'esecuzione degli impianti interni dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche ed igieniche.

Non vi dovranno essere collegamenti diretti e comunicazioni tra le condutture servite dall'acquedotto comunale ed altre condutture d'acqua potabile con condotti di fognature o di scarico, neppure con l'intermediario di valvole di ritegno, rubinetti, ecc.

Tutti i rubinetti debbono lasciare uscire l'acqua con zampillo libero, visibile, al di sopra del livello superiore dei serbatoi, depositi, bacini, tinozze, ecc. in modo che l'acqua uscita non possa in alcun modo ritornare nei tubi conduttori e nel sistema di tubazione.

I condotti per la pulizia delle latrine, orinatoi, ecc., devono essere alimentati da speciali cassette, alle quali l'acqua pervenga, per libero deflusso, da bocche sollevate almeno 5 cm sul massimo livello delle cassette stesse.

Per chiudere il deflusso dell'acqua, non possono essere impiegati rubinetti a chiusura automatica o altri organi intercettori, che diano luogo a colpi di ariete nelle tubazioni.

E' vietata l'applicazione di pompe di qualsiasi genere con aspirazione diretta nelle condutture di acqua potabile. I trasgressori saranno denunciati penalmente alle autorità competenti.

Articolo 55 – Collaudo tecnico sanitario degli impianti interni

Qualora venga ritenuto opportuno e necessario, prima dell'allacciamento alla presa, gli impianti interni saranno sottoposti a collaudo tecnico e sanitario del Comune, da

certificarsi mediante verbale sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato in atti. Nello stesso verbale, il funzionario incaricato, deve certificare anche la motivazione che ha determinato l'opportunità o la necessità del collaudo di cui sopra.

In tal caso la parte di tubazione privata destinata a restare sotto la pressione della condotta, è provata, prima di essere posta in uso, ad una pressione indicata dall'ufficio idrico comunale.

Qualora dal collaudo risultasse che gli impianti interni non siano stati installati secondo le prescrizioni generali e speciali impartite, non sarà autorizzata l'erogazione dell'acqua.

Per gli impianti interni di modesta entità, il collaudo tecnico sanitario può essere sostituito, a giudizio del tecnico comunale, dal nulla osta all'allacciamento, dal medesimo rilasciato in base alla constatazione dell'avvenuta regolare esecuzione degli impianti stessi.

Articolo 56 – Modifiche agli impianti interni

Il concessionario non potrà apportare variazioni alle proprie condutture, senza aver prima avvertito, per iscritto, indicando la natura e la circostanza delle modificazioni stesse, l'ufficio idrico comunale, il quale può impartire, all'uopo, prescrizioni conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento.

Articolo 57 – Ispezioni e verifiche

Il Comune può, nelle ore diurne e previo avviso, procedere, per mezzo dei suoi incaricati, ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati all'adduzione ed alla distribuzione dell'acqua, anche interni agli stabili ed ai relativi accessori.

In caso di rifiuto da parte dell'utente o di chi per lui, a permettere e facilitare tali ispezioni e verifiche, sarà disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

Il concessionario ha la facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le verifiche. Per il caso di visita agli impianti interni sarà dato preavviso di almeno tre giorni.

Articolo 58 – Irregolarità degli impianti interni

Qualora venissero riscontrate, negli impianti privati, irregolarità o infrazioni alle norme del presente regolamento o alle eventuali prescrizioni particolari cui l'utenza fosse condizionata, o, in genere, opere non autorizzate, il Comune può sospendere la fornitura dell'acqua fin tanto che l'utente non abbia eliminato le irregolarità o inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi dell'utente.

Articolo 59 – Responsabilità verso terzi

Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia nei confronti del concessionario, che verso terzi, per i danni che potessero essere cagionati da fughe di acqua negli impianti interni a partire dal punto di presa o dalla collocazione ed esercizio dei medesimi, o, in genere, da qualunque altra causa dipendente dalla concessione.

L'utente, che ne è responsabile, dovrà sostenere anche tutte le spese per le perdite di acqua derivanti da fughe visibili o no, che il contatore avrà misurato.

Articolo 60 – Impianti privati di acquedotto

In deroga a quanto esposto dall'art. 25, l'Amministrazione Comunale può, in caso di comprovata necessità, autorizzare gli utenti che disponessero di impianti privati di acqua potabile ad allacciare questi alla conduttura servita dall'acquedotto comunale, sotto l'osservanza delle prescrizioni che saranno impartite caso per caso.

Dovranno, comunque, essere impiegati impianti atti ad evitare, nella maniera più assoluta, l'approvvigionamento promiscuo o la comunicazione fra le due sorgenti di alimentazione. Non sarà, inoltre, consentito l'allacciamento se il concessionario non dimostri, con controllo periodico come per l'acquedotto comunale, la perfetta potabilità chimica e batteriologica dell'acqua del suo impianto privato.

Articolo 61 – Quota altimetrica di erogazione

L'acqua è erogata a quota piano terra, restando a carico dell'utente ogni eventuale onere per il sollevamento a mezzo impianto per l'erogazione ai piani superiori o per il raggiungimento di pressioni necessarie al funzionamento dell'impianto interno anche al piano terra.

Sotto l'osservanza delle norme impartite dall'ufficio idrico comunale, i concessionari che avessero necessità di una pressione superiore a quella normale di esercizio, potranno installare un sistema di sollevamento dell'acqua di cui al comma precedente.

In questi casi, unitamente alla domanda di autorizzazione, dovranno essere presentati una relazione tecnica, i disegni ed i calcoli.

TITOLO QUARTO CONCESSIONI SPECIALI

Articolo 62 – Prese per bocche da incendio private

La tubazione della presa per l'alimentazione delle bocche da incendio private è munita, all'inizio della proprietà privata, di una saracinesca con volantino, che sarà lasciata sigillata e aperta, onde tenere la conduttura interna sotto la pressione di esercizio.

All'estremità della tubazione, prima della bocca di incendio oppure nel punto di diramazione delle condutture che alimentano le bocche da incendio sarà posta, in pozzetto, un'altra saracinesca chiusa e sigillata dal Comune.

Tutte le opere fino alla seconda saracinesca inclusa, saranno eseguite e mantenute a cura del Comune ed a spese del concessionario, secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

Articolo 63 – Limitazioni nell'uso delle bocche da incendio private

Solo in caso di incendio il concessionario può rompere il sigillo di cui all'articolo 57 e utilizzare la bocca da incendio. La rottura dei sigilli dovrà essere subito notificata, a cura del concessionario, al Comune, per il ripristino del sigillo.

La rottura dei sigilli delle saracinesche prodotta all'infuori dei casi di incendio comporta un indennizzo a favore del Comune. La rottura dei sigilli delle saracinesche, prodotta all'infuori dei casi di incendio, comporta un indennizzo a favore del Comune. L'entità di esso è definita nella sezione relativa alle tariffe ed ai costi.

Articolo 64 – Prova di funzionamento delle bocche da incendio private

Prima che la seconda saracinesca venga chiusa e piombata, l'utente potrà provare gratuitamente il funzionamento delle bocche da incendio, previo nulla osta scritto da parte dell'Amministrazione Comunale, la quale può imporre particolari prescrizioni di durata e orario.

L'utente che volesse successivamente collaudare il suo impianto, dovrà, volta per volta, richiedere ed ottenere la necessaria autorizzazione scritta, previo pagamento di un compenso al Comune.

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di fare presenziare alle suddette prove di funzionamento un suo incaricato.

Articolo 65 – Non responsabilità del Comune per le bocche da incendio private

Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'azione e all'efficacia delle bocche da incendio.

TITOLO QUINTO

NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI

Articolo 66 – Inizio obbligo pagamento canoni e consumi

L'obbligo di corrispondere i canoni ed il prezzo dell'acqua inizia dal giorno di effettivo allaccio alla rete idrica.

Articolo 67 – Temporanee interruzioni del servizio

Gli utenti non potranno reclamare alcuna riduzione nei pagamenti o alcuna indennità nel caso di interruzione causate da rotture o guasti alle opere di prese delle sorgenti, alle condutture esterne, alla rete di distribuzione o ai serbatoi, o comunque derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'acquedotto o di altri manufatti o da insufficienza di pressione nella rete di distribuzione della stessa.

Utenze particolari che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio provvederanno all'installazione di un adeguato impianto di riserva. In questi casi, il contratto di fornitura idrica può essere concesso ad insindacabile giudizio dell'ufficio idrico, previo accertamento delle condizioni che garantiscano la continuità del servizio anche qualora questo venga interrotto per più di 24 ore.

Nel caso in cui la fornitura del servizio idrico è interrotta per più di 48 ore, l'ufficio idrico ha l'obbligo di garantire all'utente il servizio di fornitura d'acqua con mezzi propri o alternativi (autobotte).

Articolo 68 – Fatturazione e modalità di riscossione

Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall'utente in base alle fatture che gli sono recapitate, con cadenza semestrale, secondo le modalità ivi indicate. Le fatture, oltre all'addebito per i consumi (in acconto od a conguaglio), comprendono gli importi dovuti dall'utente per imposte, tasse, quote fisse, sanzioni e penalità, e le spese di bollettazione.

Le bollette sono, di norma, emesse e recapitate entro i sessanta giorni successivi all'emissione del ruolo ad ogni semestre e recapitate al domicilio dell'utente. A decorrere dall'uno gennaio 2018, le bollette semestrali possono essere pagate in un'unica soluzione o frazionate ulteriormente in tre rate bimestrali.

Il recapito dell'utente è quello dallo stesso indicato al momento della richiesta di fornitura.

Con la sottoscrizione del contratto, l'utente si obbliga a comunicare tempestivamente all'ufficio idrico, la variazione dell'indirizzo dove recapitare le bollette e le comunicazioni.

Il mancato recapito della bolletta o il suo smarrimento non esonera l'utente dal pagamento di quanto dovuto per la fruizione del servizio.

L'utente è tenuto ad esibire le quietanze dei versamenti se richieste dal personale dell'ufficio idrico, restando inteso che l'ufficio avrà sempre diritto di pretendere eventuali arretrati entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

Nel caso in cui l'utente ha indebitamente versato somme non dovute, ha facoltà di produrre richiesta scritta all'Amministrazione Comunale per l'eventuale rimborso. Alla richiesta dovranno essere allegate le copie dei versamenti effettuati.

Qualsiasi reclamo ed opposizione che l'utente ritiene di fare in merito alla fatturazione

deve essere presentata entro il termine di pagamento indicato nella fattura.

La riscossione del corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio è fatta a mezzo di apposita bolletta con il sistema del versamento in conto corrente postale.

La riscossione ed il successivo controllo contabile è affidato all'ufficio idrico Comunale.

La riscossione delle somme dovute per canoni, consumi e diritti per il servizio acquedotto, avverrà mediante ruoli nominativi compilati per ogni semestre.

Qualora l'utente, a cui saranno comunicati il consumo e gli importi da pagare, non pagherà nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento, ferme restando le sanzioni per morosità, si procederà alla riscossione coattiva di cui alla L. n. 639 del 14 aprile 1910.

Le modalità e i tempi legati alle richieste e ai reclami degli utenti sono riportati sulla Carta del Servizio Idrico.

Articolo 69 – Lettura, funzionamento dei contatori e rilevamento consumo contatori.

La lettura dei contatori è eseguita, da parte degli addetti del Servizio Acquedotto o di qualsiasi organismo od operatore delegato del Comune, a cadenza semestrale.

Nel caso in cui risultasse impossibile accedere al contatore, l'addetto lascerà sul posto un avviso con il quale si richiede all'utente di comunicare direttamente, entro la data riportata sull'avviso stesso, la lettura o di contattare il servizio acquedotto per concordare un appuntamento sul posto. Qualora entro il suddetto termine l'utente non comunichi alcuna lettura, il Comune fatturerà allo stesso un consumo stimato uguale a quello del periodo corrispondente dell'anno precedente. Il conteggio consuntivo e l'eventuale conguaglio sono fatti in occasione delle lettura successiva.

Se anche in occasione della lettura successiva l'addetto non si rivelasse possibile accedere al contatore, l'utente sarà tenuto a permettere la lettura del contatore entro 30 giorni dalla data della richiesta formale che gli sarà notificata dal Comune.

Il consumo dell'acqua verrà stabilito sottraendo dalla cifra letta nel contatore quelle di cui alla lettura precedente.

Nel caso di utenti finali per i quali non è disponibile il dato di consumo su base annua, la stima della fascia di consumo di riferimento è determinata in base ai consumi che il Comune ritiene possano essere attribuiti all'utente finale in relazione alle informazioni disponibili e, in particolare, alla destinazione d'uso della fornitura e, per gli utenti domestici, al numero dei componenti del nucleo familiare.

L'utente deve prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere il contatore dagli agenti atmosferici, dai ritorni di acqua, da urti ed incidenti vari. Il Comune ripara o sostituisce a proprie spese solo i contatori che presentano deterioramenti in nessun caso riconducibili ad incuria nell'uso e nella conservazione da parte dell'utente.

Qualsiasi sostituzione o riparazione di contatore che presenti segni di manomissione, o il cui cattivo funzionamento appaia dovuto a cause diverse dalla normale usura, è effettuata a cura del Comune e le relative spese sono a carico esclusivo dell'utente, fatto salvo il diritto del Comune di intraprendere ogni opportuna azione di risarcimento dei danni subiti.

Il Comune ha il diritto di procedere, in qualsiasi momento, a proprie spese, alla verifica

dell'esattezza delle indicazioni del contatore dell'utente ed alla sua sostituzione e/o quella dei dispositivi di rilevamento dei consumi, senza dovere dare di ciò preavviso o richiedere il consenso dell'utente stesso.

Articolo 70 - Misurazione dei consumi dell'acqua di utenze facenti parte di stabili condominiali ed utenze condominiali con contatore generale.

Nei casi in cui le singole utenze facenti parte di stabili condominiali hanno i contatori ubicati all'interno degli stessi e, quindi, negli spazi privati, i consumi dovuti a perdite o deflussi d'acqua (presenti nella parte di condotta della proprietà privata, cioè prima del contatore) sono addebitati alle singole utenze secondo le modalità del comma seguente.

Nella quantificazione dei consumi d'acqua da addebitare si procede nel modo seguente: la sommatoria dei consumi dei contatori delle singole utenze deve risultare uguale alle quantità d'acqua misurata nel contatore generale.

Nel caso in cui la suddetta sommatoria non dia esito positivo, l'eventuale differenza verrà addebitata alle singole utenze in proporzione ai consumi delle stesse.

Articolo 71 - Obblighi dell'utente inerente la rilevazione dei consumi

1. Ciascun utente, con la sottoscrizione del contratto di fornitura, si obbliga a prestare la propria collaborazione ed a consentire l'accesso del personale all'uopo incaricato allo scopo di rendere possibile l'attività di rilevazione dei consumi presso gli apparecchi di misura in dotazione.

Qualsiasi comportamento dell'utente che ostacoli o renda più gravosa l'attività di rilevazione dei consumi presso i contatori in dotazione, da parte del personale del Comune, costituisce grave inadempimento contrattuale che attribuisce all'ufficio idrico la facoltà di sospendere la fornitura di acqua; perdurando tale inadempimento, il Comune, può, a propria discrezione, risolvere il contratto.

In caso in cui l'utente ripetutamente impedisca l'accesso al misuratore per lo svolgimento dell'attività di rilevazione dei consumi, l'ufficio idrico ha facoltà di richiedere l'intervento della forza pubblica allo scopo di ottenere l'accesso al sito ove è ubicato l'apparecchio di misurazione.

2. Per le utenze con apparecchi di rilevazione dei consumi installati all'interno delle unità immobiliari servite, in caso di tentativo di raccolta dei dati di misura non andato a buon fine per mancanza dell'utente o di persona idonea a consentire l'accesso dell'operatore incaricato, è rilasciata od inviata per posta all'utente apposita informativa cartacea con la quale lo stesso viene informato dall'esito negativo del tentativo di raccolta dei dati misura dei consumi ed invitato a prendere un appuntamento, contattando gli uffici del Comune, per consentire l'accesso dell'incaricato.

La mancanza di puntuale riscontro da parte dell'utente al suindicato invito è considerata grave inadempienza contrattuale.

Articolo 72 – Verifica dei contatori

Nel caso che l'utente abbia dei dubbi sull'esattezza del funzionamento del contatore, egli ha il diritto di chiederne la verifica, in sua presenza o di un tecnico di sua fiducia. Per l'esecuzione dell'operazione egli dovrà inoltrare presso l'ufficio idrico comunale una

regolare domanda scritta.

Nel tariffario verrà fissato al riguardo una somma forfettaria per la suddetta verifica, che verrà addebitata all'utente (con addebito in bolletta) solo nell'ipotesi in cui il contatore non risulti guasto.

Se dalla verifica risultano errori contenuti tra il + 5% e il - 5%, il contatore sarà ritenuto esatto e la spesa sarà a carico dell'utente. Invece, se si superano i limiti sopra descritti, il contatore sarà ritenuto guasto e pertanto l'utente avrà diritto al rimborso della somma pagata in più con riferimento ai consumi rilevati nel corrispondente periodo dell'anno precedente o, in mancanza di riferimenti, in base al consumo rilevato diminuito della percentuale dell'errore riscontrato e al rimborso dell'eventuale canone per la raccolta e depurazione.

Rimane sotto inteso che nel caso in cui il contatore sia ritenuto guasto, l'utente avrà il diritto alla sostituzione del contatore.

I tempi relativi alla verifica del contatore sono riportati sulla Carta del Servizio Idrico.

Articolo 73 – Bolletta inesatta o irregolare

Nel caso di accertata bolletta inesatta, emessa irregolare a seguito di errore materiale commesso dall'ufficio idrico nella lettura indicante i consumi dell'acqua, viene autorizzata la sospensione della riscossione dell'intera bolletta, nelle more delle dovute verifiche.

La regolarizzazione contabile avverrà con rettifica della bolletta emessa e/o con emissione parziale nota di credito a compensazione della originaria bolletta.

Articolo 74 – Indicazioni erranee dei contatori e contatore fermo

Qualora, non sia possibile stabilire l'acqua consumata, a causa del constatato irregolare funzionamento del contatore o per guasto del medesimo, il consumo verrà determinato sulla base delle indicazioni di un nuovo contatore accertate dopo un periodo pari a sei mesi.

Qualora, nonostante l'accertato regolare funzionamento del contatore, si siano registrati consumi eccezionalmente superiori o inferiori (oltre 100%) alla media degli ultimi anni regolarmente accertati, ovvero ai consumi registrati nei sei mesi successivi alla verifica stessa, senza che siano intervenute cause addebitabili a colpa o negligenza del concessionario, gli uffici competenti, anche d'ufficio, possono rideterminare il consumo secondo le modalità del comma precedente.

Quando viene constatato che, per una qualunque causa, il contatore ha cessato di registrare il volume di acqua fornito, o sia guasto o inaffidabile, o si siano verificate perdite non dipendenti dal concessionario e certificate dall'addetto comunale, il consumo di acqua verrà calcolato in misura pari alla media dei consumi degli ultimi tre anni.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire il contatore entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla rilevazione del guasto.

Articolo 75 - Ufficio per la riscossione

Per il servizio riscossione è incaricato l'Ufficio Tributi, il quale dovrà osservare le disposizioni che regolano la riscossione delle entrate patrimoniali con la periodicità sotto

elencata: entro il 30[^] giorno successivo alla chiusura del semestre precedente, previa lettura dei contatori, saranno emesse le bollette relative al periodo in questione; in caso di impossibilità del rilevamento della lettura verranno emesse le bollette a conguaglio.

Articolo 76 – Bolletta

La bolletta relativa al pagamento del canone dell'acqua recapitata all'utente dovrà in linea di massima contenere le seguenti informazioni:

1. il numero e la data della fattura emessa;
2. il periodo a cui si riferisce l'emissione della fattura;
3. il codice utente e/o contratto;
4. il numero di matricola del contatore;
5. l'intestatario della fattura;
6. l'ubicazione della fornitura;
7. il tipo utenza per cui è stata rilasciata la concessione;
8. il bollettino con la relativa scadenza di pagamento;
9. il dettaglio degli importi;
10. il tipo fattura (acconto oppure a saldo a seguito lettura);
11. lettura iniziale, finale o lettura in acconto;
12. consumo di acqua fatturato in metri cubi;
13. consumo stimato o presunto;
14. situazione dei pagamenti.

Articolo 77 – Riscossione ed interruzione per morosità

La distribuzione delle bollette agli utenti avverrà a mezzo del servizio postale o con altri sistemi più vantaggiosi scelti dall'Amministrazione comunale.

Si considerano morosi quegli utenti che non provvedono al pagamento di quanto dovuto entro la data di scadenza indicati nella bolletta. Gli interessi legali sono calcolati a decorrere dal quinto giorno successivo alla scadenza e sono addebitati nella fatturazione successiva.

Il mancato pagamento di una bolletta comporta, contestualmente alla successiva fatturazione, l'invio della raccomandata a.r. con la quale è comunicata:

1. la diffida ad adempiere entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata;
2. Trascorso il termine di cui al punto 1., si procede alla riduzione di flusso, ove l'utenza o le caratteristiche tecniche dell'impianto lo consentano, per ulteriori 30 giorni;
3. l'avvertenza che, decorsi infruttuosamente i 60 giorni e perdurando la morosità, si procederà alla risoluzione del contratto;
4. la possibilità di richiedere la rateizzazione del debito nei casi di temporanea difficoltà economica;
5. la possibilità di accedere al fondo di solidarietà di cui al successivo art. 78.

Dopo la diffida, l'utente può evitare le relative sanzioni ottemperando al pagamento di quanto dovuto.

Nei casi di temporanee difficoltà economiche l'utente potrà chiedere all'ufficio di concordare e sottoscrivere un piano di rientro che prevede la rateizzazione del debito,

fino ad un massimo di 4 rate, con rata minima di 15,00 euro.

Nei casi di indigenza attestati dal servizio sociale comunale sarà possibile, per gli utenti morosi fare istanza per l'accesso al fondo di solidarietà di cui al successivo art. 78.

Decorsi inutilmente i termini di cui al punto 1. e 2., senza che l'utente abbia provveduto al pagamento della morosità, o richiesto la rateizzazione del debito o richiesto l'accesso al fondo di solidarietà, l'Ufficio, procederà alla sospensione della fornitura per 30 giorni oltre i quali, nell'inadempienza del moroso, l'ufficio addiverrà successiva risoluzione del contratto. All'utente moroso saranno addebitati interessi di mora calcolati al tasso legale maggiorato di due punti 2 percentuali e secondo il calendario civile oltre le spese sostenute per il recupero del credito.

L'utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Qualora l'utente non dovesse ricevere la bolletta, è obbligato a rivolgersi all'ufficio idrico per i pagamenti dei corrispettivi dovuti.

Articolo 78 – Fondo di solidarietà e assistenza economica

Le presenti disposizioni si riferiscono alla definizione di una procedura tecnico-amministrativa volta alla realizzazione di un intervento di assistenza economica in favore dei soggetti bisognosi, utenti del servizio idrico integrato del Comune di Floridia, con erogazione di contributi finanziari sotto forma di pagamento a fondo perduto, dell'importo previsto per la fornitura del servizio idrico integrato.

Il contributo finanziario, pur non essendo risolutivo, deve comunque essere orientato sempre ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare interessato.

Destinatari dell'assistenza economica

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale, titolari di utenza idrico - fognaria ed il relativo servizio idrico integrato da almeno un anno, che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale od inadeguatezza temporanea del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

Gli interventi possono eccezionalmente riguardare cittadini residenti ovvero semplicemente domiciliati, nel territorio comunale da meno di un anno qualora sussistono motivi di urgenza e di particolare bisogno valutati dall'Amministrazione comunale.

Gli interventi di soccorso saranno erogati compatibilmente con la disponibilità dei fondi e nei limiti della dotazione finanziaria dello stesso.

Criteri e misure delle prestazioni d'assistenza economica.

L'accesso alle prestazioni di carattere economico predette è consentito in relazione al minimo vitale (ex decreto presidenziale 28 maggio 1987) che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita.

"Il minimo vitale" viene calcolato prendendo come riferimento la quota base mensile

corrispondente alla pensione minima INPS periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT.

Alla determinazione del reddito familiare complessivo concorrono le entrate di qualsiasi natura per la cui certificazione vengono applicate le norme relative all'I.S.E. o ISEE attualizzata, consolidate nell'anno fiscale vigente.

A tal riguardo si precisa che, ai fini della determinazione del minimo vitale, oltre alla attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti

da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché le prestazioni previdenziali assistenziali (assegni familiari; ed assegni nucleo familiare ex legge 448/98, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura ivi comprese quelle a carattere riparatorio come le pensioni di invalidità, godute da tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta, rendite INAI L_T ecc.)

La valutazione della situazione economica e della determinazione del minimo vitale viene stabilita facendo riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente e dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Il fabbisogno minimo corrispondente al minimo vitale dell'intero nucleo familiare o della convivenza, viene calcolato applicando i sotto specificati parametri:

Componenti nucleo	Parametro nucleo	Minimo vitale Massimo annuo	Minimo vitale Massimo
1	1,00	€ 6.200,00	€ 517,00
2	1,57	€ 9.734,00	€ 812,00
3	2,04	€ 12.648,00	€ 1.055,00
4	2,46	€ 15.252,00	€ 1.272,00
5	2,85	€ 17.670,00	€ 1.473,00

Un raffronto tra l'importo corrispondente al minimo vitale e le entrate complessive del nucleo familiare o della convivenza consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno assistenziale primario o aggiuntivo a secondo che da tale raffronto emerga una differenza positiva o negativa (situazione reddituale meno importo minimo vitale come sopra stabilito).

Procedimento per la richiesta di prestazioni.

Le richieste di prestazioni assistenziali economiche devono essere presentate per iscritto al protocollo del Comune, su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Socio - Assistenziali e possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno.

La richiesta deve essere prodotta dal capo famiglia o titolare dell'utenza idrica, eccezionalmente per motivi di salute o detenzione di quest'ultimo potrà essere presentata da un altro componente del nucleo familiare. L'istanza volta ad ottenere il pagamento delle bollette idriche emesse dal gestore dovrà illustrare le particolari condizioni di bisogno dell'istante.

L'ufficio socio - assistenziale assicura la necessaria assistenza nella compilazione del modulo stesso.

All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze la natura e l'entità del bisogno.

In particolare è richiesto:

- Dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare (I.S.E.)
- mancanza di familiari tenuti per legge agli alimenti (433 e. e);
- certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età di lavoro;
- ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda.

La domanda, completa della documentazione prescritta, va protocollata nel protocollo generale dell'Ente.

Nell'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato che il Comune ai sensi della normativa vigente D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 403 art. 11, procederà al controllo della veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della

Accertamento istruttorio.

Le domande pervenute vengono esaminate secondo l'ordine cronologico.

Verranno valutate le dichiarazioni fornite dal richiedente e la documentazione prodotta, salvo che non si ritenga necessario acquisire d'ufficio elementi di integrazione e di confronto.

Durante l'istruttoria inoltre potrà essere richiesto ad integrazione dell'istanza qualunque altro documento ritenuto necessario ai fini della valutazione della situazione.

Competerà al servizio socio assistenziale proporre il tipo di intervento ritenuto più idoneo per la risoluzione del caso, mentre il Comando dei Vigili Urbani provvederà, se del caso, ad accertare le condizioni economiche dichiarate.

Il provvedimento riguarderà la sospensione del pagamento della bolletta idrica ovvero la sospensione fino a diversa comunicazione da parte del Comune.

A parità di condizioni reddituali saranno privilegiati i nuclei familiari prioritariamente con la presenza di portatori di handicap, minori ovvero anziani ultrasessantenni.

La proposta di sospensione sarà presentata al Sindaco, per l'approvazione mediante una relazione nella quale saranno riportati:

- dati anagrafici del richiedente;
- composizione del nucleo familiare;
- Intestatario e numero utenza idrica
- proposta d'intervento di esenzione totale o parziale ed eventuale scadenza dell'intervento di sostegno.

A conclusione dell'istruttoria i richiedenti saranno informati verbalmente o per iscritto sull'esito dell'istanza.

Decisione.

L'istruttoria si conclude con la definizione del tipo di contributo da concedere, della sua entità, della sua decorrenza e della sua durata, ovvero con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti.

Il provvedimento Sindacale sarà compilato stilando una graduatoria di soggetti bisognosi cui il Comune disporrà il pagamento delle bollette idriche a carico del fondo solidarietà fino al limite complessivo massimo del 0,2% sul fatturato per bollette idriche del comune di riferimento.

Il Comune provvederà ad approvare la graduatoria con indicazione di coloro i quali saranno ammessi alla esenzione dal pagamento delle bollette, e ne darà notizia a ciascun interessato. La graduatoria avrà durata semestrale.

Articolo 79 – Contabilizzazione delle somme riscosse

La contabilizzazione delle somme riscosse avverrà con procedure automatizzate.

L'ufficio Tributi è responsabile della contabilizzazione e riscossione delle bollette.

A richiesta, l'Ufficio Tributi – Servizio acquedotto -, fornirà all'Ufficio Ragioneria, appositi tabulati per la contabilizzazione delle somme e la quantificazione degli incassi ai fini IVA.

Articolo 80 – Decorrenza dei termini di pagamento

Con cadenza mensile l'Ufficio Tributi, trasmetterà al personale tecnico, l'elenco degli utenti morosi per i quali sia scaduto il termine indicato nella diffida e ciò ai fini della sospensione obbligatoria della somministrazione dell'acqua.

TITOLO SESTO DISPOSIZIONI FINALI E PENALITA'

Articolo 81 – Reclami

Qualsiasi reclamo per i guasti, interruzione del servizio, o in genere, per qualunque ragione connessa all'andamento del servizio, deve essere fatta per iscritto all'Amministrazione Comunale. I reclami sono disciplinati dalla Carta del Servizio Idrico.

Articolo 82 – Violazione delle norme contrattuale

Gli utenti che violassero una qualunque delle condizioni stabilite dal presente regolamento e che comunque arrecassero pregiudizio al servizio e danni agli impianti o alla proprietà del Comune, saranno passibili della immediata sospensione del servizio, anche senza preavviso alcuno, o alla rescissione del contratto, salvo e riservata ogni altra eventuale azione civile e penale.

Articolo 83 – Manomissione dei sigilli

Fermo restando il disposto dell'art. 24 per l'indennizzo dovuto per la rottura dei sigilli e delle saracinesche delle bocche da incendio, la manomissione dei sigilli ai contatori, alle saracinesche, ai rubinetti d'arresto, e a quant'altro posto in opera del Comune, comporta, oltre al pagamento delle penalità previste dal presente regolamento, anche il pagamento da parte dell'utente, di un indennizzo nella misura stabilita nell'allegata tariffa, comprensivo delle spese per il ripristino dei sigilli.

Articolo 84 – Contravvenzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, e fatta sempre salva ogni altra eventuale azione in sede civile, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106 e 110 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto per i casi di contaminazione dell'acqua dall'art. 249 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Articolo 85 – Rimborso delle spese

Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali di cui all'articolo precedente, tutte le spese a cui possa dar luogo l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, rimangono sempre a carico dell'utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al Comune.

Articolo 86 – Variazioni al regolamento e alle tariffe

L'Amministrazione Comunale, previa approvazione del Consiglio Comunale, si riserva di modificare, anche tutte o parte delle norme del presente Regolamento, inserendo quelle altre disposizioni che riterrà necessarie o opportune nell'interesse pubblico.

Coloro che già usufruiscono della concessione dell'acqua al momento della emanazione di tali nuove prescrizioni, potranno rescindere la concessione stessa mediante formale

dichiarazione scritta da presentarsi all'Amministrazione Comunale, tramite degli uffici di competenza, entro un mese dalla data della pubblicazione delle norme stesse, così come previsto dal precedente art. 11.

In mancanza di detta dichiarazione, le nuove norme si intendono accettate.

Articolo 87 – Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 88 – Norme finali e transitorie

La normativa riportata abroga le norme emanate precedentemente che siano in contrasto con lo stesso. Tutti i contratti esistenti dovranno essere adeguati a quanto stabilito nei precedenti articoli del presente regolamento.

Per quanto non è previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge ed alle norme generali che disciplinano la materia.

Gli utenti che fruissero dell'erogazione di acqua in maniera irregolare rispetto alle prescrizioni indicate dal presente regolamento dovranno adeguare i propri impianti entro 90 giorni della pubblicazione all'albo; in difetto di tale adempimento gli uffici adotteranno i provvedimenti restrittivi previsti nel presente regolamento.

**PARTE SECONDA:
SERVIZIO DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE**

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento e definizioni

Il presente Regolamento disciplina tutti gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (dette anche civili) e industriali, definite dall'Art. 74 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da:

- insediamenti di tipo residenziale;
- insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni.

L'autorizzazione allo scarico, pertanto, può essere rilasciata per l'immissione nella rete fognaria di:

- a) acque reflue domestiche o civili: reflui provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- b) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata a richiesta dell'utente richiedente con le modalità e le procedure indicate negli articoli che seguono.

Art. 2 – Obbligo di allacciamento

Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature medesime e gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle stesse entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Potrà essere imposto in genere un termine più breve quando, per ragioni di tutela igienico-ambientale, tale misura si rendesse necessaria.

L'obbligo di allacciamento riguarda tutti gli insediamenti insistenti su zone servite dalla Pubblica Fognatura, nel rispetto della normativa vigente.

Nel caso in cui, nell'ambito dell'ampliamento della rete fognaria, siano messi in esercizio nuove condotte, il Comune provvederà a darne avviso ai titolari degli scarichi mediante apposita notifica; in tal caso il Comune indicherà le modalità per l'adempimento degli obblighi di adeguamento degli allacci nei termini stabiliti dalla legge.

Presso gli uffici del Comune concessionario sarà tenuta, a libera visione del pubblico, una idonea cartografia della rete fognaria in funzione. Il Comune è tenuto a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

Art. 3 – Criteri generali

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 del D.Lgs. n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini di cui al comma 1, le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5, sia in concentrazione massima

ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine a ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le Regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5:

- j) nella tabella 1 del citato decreto legislativo relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
- k) nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
- l) nella tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati;
- m) nelle tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.

Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 108 del detto decreto legislativo, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.

L'Autorità competente per il controllo è autorizzata a effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del detto decreto legislativo, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali di cui al superiore comma 4 prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del citato decreto. L'Autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.

Salvo quanto previsto dall'articolo 112 del detto decreto legislativo, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da:

- a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura,
- b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del detto Decreto Legislativo.

- c) imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- a) impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui sia utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) insediamenti aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

Art. 4 – Sversamento delle acque bianche e nere

Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche (acque meteoriche che effettivamente non recapitano agli impianti di depurazione) e nere è vietata l'immissione degli scarichi nella fognatura non corrispondente.

In ogni caso, nelle zone che non siano state previste dal PARF come zone servite da fognature "miste", le acque bianche meteoriche non potranno essere convogliate insieme alle corrispettive acque nere in fognatura.

Il Comune, però, con provvedimento subordinato a una verifica idraulica della rete nera e a una verifica dell'efficienza degli impianti di depurazione, potrà consentire od obbligare lo scarico di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.

Per i nuovi allacciamenti nelle zone servite da pubblica fognatura bianca e nera è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

TITOLO SECONDO L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 5 – Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda

La domanda di cui al presente articolo, meglio disciplinata nei titoli III e IV, corredata della documentazione appresso indicata, dovrà essere presentata al Comune prima della realizzazione dei lavori necessari per l'allacciamento.

Il Sindaco rilascia l'Autorizzazione allo scarico, a seguito dell'istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio competente.

Il Comune rimane obbligato a rilasciare direttamente all'utente richiedente, il parere preventivo di fattibilità sullo schema di allaccio in Pubblica fognatura al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo urbanistico.

Per tutti gli insediamenti domestici civili soggetti a diversa destinazione o ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Allo scopo di ottenere, successivamente alla concessione o autorizzazione edilizia, l'autorizzazione allo scarico, il titolare dell'insediamento deve comunque presentare al Comune una richiesta in carta semplice a cui vanno allegati in copia:

- Copia documento di identità;
- Copia della Concessione Edilizia;
- Copia progetto approvato firmato in calce dal tecnico (piante in scala 1:100);
- Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc.;
- Progetto dell'effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato;
- Copia dell'eventuale parere di fattibilità preventiva rilasciato dal Comune (semprechè non siano mutate le modalità degli scarichi), corredato dalla copia della domanda originaria;
- Dichiarazione sostitutiva (da redigere c/o gli Uffici del Comune) attestante la modalità di prelievo idrico, la composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti nell'immobile e per quali mesi nell'anno, nonché attestante che gli eventuali impianti preesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi, svuotati e bonificati, e ancora che gli scarichi rispetteranno i limiti della tab. 3 o, se per particolari cicli produttivi, anche della tab. 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06.

Nel caso di immobile in corso di ottenimento di Concessione Edilizia in Sanatoria dovranno allegarsi:

1. Copia documento di identità;
2. Copia istanza di Sanatoria riportante il numero di protocollo di presentazione ;
3. Certificato, in originale, attestante l'assenza di vincoli di inedificabilità assoluta;
4. Copia ricevute oblazione dovuta;
5. Copia progetto dell'immobile (piante in scala 1:100) firmato in cal Ce dal tecnico;

6. Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc;
7. Progetto dell'effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato;
8. dichiarazione sostitutiva (da redigere c/o gli Uffici del Comune) attestante la modalità di prelievo idrico, la composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti nell'immobile e per quali mesi nell'anno; nonché attestante che gli eventuali impianti preesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi, svuotati e bonificati; ed ancora che gli scarichi rispettano i limiti della tab. 3 o, se per particolari cicli produttivi, anche della tab. 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Per tutti gli insediamenti industriali deve essere richiesta l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..

La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato, ove siano indicate le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, dal volume di acqua da scaricare nell'anno solare, dalla tipologia del corpo ricettore e dalla individuazione del punto previsto per effettuare il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la detta relazione tecnica, allegata alla domanda di cui al comma 1, deve altresì indicare:

- a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione, ovvero la trasformazione, ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
- b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

L'allacciamento è subordinato, inoltre, al preventivo pagamento dei diritti di allacciamento, dei diritti fissi, nonché delle spese per l'esecuzione dei lavori delle opere di scarico relativi alla quota parte ricadente su suolo pubblico o comunque sino al pozzetto sifonato di consegna, tutti valutati in base al prezziario dei lavori acquedottistici e fognari compilato dal Comune e aggiornato annualmente.

Qualora ritenuto necessario e/o nei casi di regolarizzazione delle utenze già allacciate abusivamente, Il Comune potrà richiedere una diversa documentazione da allegare alla domanda.

Alle domande di regolarizzazione, qualora non ostino vincoli di carattere igienico e/o tecnico, potrà essere dato corso solamente previo pagamento dei diritti di allacciamento

e di quant'altro all'uopo previsto.

Art. 6 - Competenze

Il Comune, agendo nel nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, è l'Ente competente per l'istruttoria tecnico-amministrativa necessaria al rilascio dell'Autorizzazione all'allaccio e allo scarico nella Pubblica fognatura, autorizzazione che resterà di competenza del Sindaco. Fatta salva la sospensione dell'erogazione idrica che il Comune potrà decidere di eseguire per gravi inadempienze, lo svolgimento delle pratiche coattive o punitive nei confronti degli utenti proprietari degli immobili e degli stabilimenti che non rispettassero la prevista disciplina degli scarichi, resterà di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Spetterà al Comune di determinare le modalità tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico, intendendosi come "scarico" il complesso delle opere di derivazione dalla condotta principale con i **relativi accessori** fino al pozzetto sifonato incluso (definito pozzetto di consegna), posto solitamente al limite della proprietà privata.

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione sulle opere sopra definite come scarico è gestito esclusivamente dal Comune e a spese dell'utente,

ART. 7 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

a) Insedimenti civili

L'autorizzazione per l'allaccio e lo scarico degli insediamenti civili viene rilasciata contestualmente e nella forma definitiva dal Sindaco o dal competente Ufficio, previa domanda da presentare come previsto dal precedente Art. 5.

Per gli insediamenti civili, ove non sussistano i requisiti previsti dal precedente Art. 5, l'autorizzazione è concessa (purché per residenza primaria e per la tutela delle condizioni igieniche, sanitarie e ambientali) esclusivamente nella forma provvisoria. Sono fatte salve comunque le ulteriori determinazioni delle Autorità Giudiziarie e dell'Amministrazione Comunale.

L'Autorizzazione allo scarico è esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali è concessa.

b) Insedimenti industriali

L'autorizzazione per gli insediamenti industriali è rilasciata per la durata di anni 4, rinnovabile ai sensi dell'Art. 124 del Decreto legislativo n. 152/06, previa istanza da presentarsi almeno un anno prima della scadenza.

La domanda per l'Autorizzazione allo scarico deve essere presentata come previsto dal precedente Art. 5.

L'Autorizzazione allo scarico è esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali viene concessa.

Il Comune può imporre prescrizioni di natura tecnica in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo scaricato.

Art. 8 – Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati

Come evidenziato dall'art. 107 del D.Lgs. 152/06, comma 3, modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, non è ammesso senza idoneo trattamento e senza specifica

autorizzazione dell'Autorità competente, lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, nella Pubblica fognatura. Poiché la normativa ascrive alla definizione di "rifiuto liquido" anche i cosiddetti "reflui non depurati" (così come venivano definiti nella L.R. 27/86), lo sversamento di tali rifiuti in fognatura è assolutamente vietato.

Le Autorità competenti, nei casi di assoluta necessità, e per limiti temporali precisi, potranno derogare tale divieto e autorizzare tali operazioni.

TITOLO TERZO

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE DOMESTICA

Art. 9 - Ammissibilità

L'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi civili solitamente è sempre ammesso senza che sia necessario alcun pretrattamento dei reflui, purché osservino le prescrizioni e le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 10 – Immissione in pubblica fognatura

Tutte le acque reflue di origine domestica provenienti da immobili serviti dai condotti della rete fognante Comunale devono essere scaricate a mezzo di idonee tubazioni, secondo le prescrizioni del presente regolamento e le norme tecniche ad esso allegate, con i limiti di immissione previsti dalla tab. 3 del Decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i..

Il Comune potrà in tal caso rilasciare l'autorizzazione anche senza alcuna prescrizione, ovvero apportare variazioni ai suddetti limiti di immissione.

Qualora invece gli scarichi superassero le concentrazioni riportate nella detta tabella, l'autorizzazione all'allaccio e allo scarico rilasciata dal Comune potrà imporre sistemi di pretrattamento, l'installazione di intercettori di grassi e sabbie, nonché controlli sulla portata e sull'andamento dell'immissione nel tempo. Tali eventuali dispositivi approvati dal Comune, saranno realizzati a cura, spese e gestione del titolare dello scarico, fermo restando la verifica dei limiti di accettabilità previsti a cura del Comune e delle Autorità competenti. L'immissione di tali scarichi dovrà inoltre rispettare tutte le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 11 – Modalità e tempi di allacciamento

I proprietari degli immobili, nonché Comune o Enti che ne curino la costruzione o la realizzazione, restano obbligati a richiedere l'allacciamento alla rete fognaria, ove esistente, contestualmente alla richiesta di allacciamento per gli usi idropotabili che generino reflui, anche se a titolo provvisorio, e comunque entro il termine perentorio di 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione dell'immobile.

I titolari degli scarichi con recapito diverso dalla Pubblica fognatura, nel caso la zona sia servita da una nuova Pubblica fognatura, sono obbligati a presentare al Comune la domanda di allaccio entro 60 gg dalla data di comunicazione dell'attivazione delle rete Pubblica. Detta comunicazione potrà essere effettuata anche a mezzo organi di stampa e/o manifesti murali.

Una volta ottenuta l'autorizzazione di cui all'Art. 5 e dopo che il Comune avrà realizzato l'allaccio, i titolari degli scarichi dovranno provvedere a loro cura e spese alla definitiva dismissione di eventuali pozzi neri o fosse settiche, mediante espurgo dei reflui stagnanti, e bonifica con calce viva.

In caso di verifica, preso atto del mancato adempimento, e trascorsi 30 giorni dalla data di completamento dell'allaccio, Il Comune trasmetterà al Sindaco la documentazione relativa per i provvedimenti previsti dalle normative vigenti, con il rimborso delle spese sostenute nelle misure stabilite dagli atti amministrativi adottati.

TITOLO QUARTO

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE INDUSTRIALE

Art. 12 - Ammissibilità

Gli scarichi degli insediamenti industriali in Pubblica fognatura dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tab. 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo n.152/06 e s.m.i.

Art. 13 – Immissione in pubblica fognatura

L'immissione di tali scarichi in Pubblica fognatura sarà subordinata, oltre che al rispetto dei limiti tabellari di cui al precedente articolo, alle prescrizioni del presente regolamento, alle norme tecniche allegate ed alle eventuali prescrizioni dettate dalle Autorità competenti e/o dall'Ente Gestore.

TITOLO QUINTO

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI VIETATI E PERICOLOSI

Art.14 - Scarichi vietati

È vietato immettere in fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone a essi addette e gli insediamenti allacciati. È in particolare vietata l'immissione di olii minerali, di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici anche a contatto con acqua, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letami, rifiuti di macelli, di lavorazione di frutta e verdura, etc.) o aderire alle pareti.

Art. 15 – Scarichi di sostanze pericolose

Qualora nelle acque di scarico da immettere nella Pubblica fognatura fossero presenti sostanze ritenute potenzialmente pericolose per la salute pubblica, meglio individuate anche nelle tabelle 3, 3/A e 5 allegate al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, i titolari dello scarico possono essere obbligati dal Comune alla installazione di strumenti idonei, omologati ai sensi delle vigenti normative, per il controllo automatico dello scarico stesso. L'installazione e la gestione di tali dispositivi di controllo sono interamente a carico del titolare dello scarico.

TITOLO SESTO MODALITÀ DELL'ALLACCIAMENTO

Art. 16 – Opere di allacciamento in fognatura

In generale per gli scarichi di acque reflue dovranno essere comunque predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti di ispezione ed eventualmente pozzetti sifonati, secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare, anche temporaneamente, i parametri dell'effluente scaricato.

Il Comune, Ente gestore delle fognature e degli impianti di depurazione, potrà talvolta imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento.

Art. 17 – Allacciamenti su strade dotate di rete fognaria

Nelle strade e piazze già fornite di rete di collettamento fognario, il Comune, sempre che non ostino condizioni tecniche, è tenuto all'allacciamento ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento delle spese occorrenti per la costruzione delle derivazioni dello scarico. Tali spese sono valutate sulla base del Prezziario regionale vigente.

Tali spese, ove si procederà ad eseguire i nuovi allacci contestualmente per comparti o zone omogenee, potranno essere stabilite dal Comune anche in via forfettaria.

Art. 18 – Allacciamenti su strade prive di rete fognaria

Per le strade prive di rete fognaria e per quelle facenti parte di piani di lottizzazione, la costruzione della rete di collettamento sino al pozzetto di testa all'esterno della proprietà privata, è a totale cura del Comune ma a spese dei richiedenti che dovranno necessariamente uniformarsi alle prescrizioni previste dagli eventuali progetti di lottizzazione e convenzioni già precedentemente stipulate con il Comune, nonché alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento. In tal caso Il Comune si riserva il diritto di esercitare la Direzione dei Lavori al riguardo degli innesti con le condotte esistenti; inoltre al Comune spetterà sempre di eseguire l'allaccio sulla nuova fognatura realizzata e l'installazione dei pozzetti sifonati di consegna con le modalità previste dal presente Regolamento.

Nel caso di richiesta al Comune di realizzare opere di scarico su strade pubbliche non servite, ove per proprie esigenze dovesse rendersi necessario porre una condotta di diametro superiore a quello necessario per allacciare l'utenza, la maggiore spesa resterà a carico del Comune stesso.

Tutti i richiedenti interessati alla realizzazione dei lavori miranti alla urbanizzazione dell'area di proprietà privata in questione, dovranno corrispondere al Comune, oltre al contributo della propria effettiva diramazione, un contributo di allaccio uguale per tutti gli interessati.

Art. 19 – Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione

Le opere di allacciamento dalla rete fognaria sino ai pozzetti sifonati inclusi costituiscono lo scarico e sono di proprietà Comunale.

A monte del pozzetto sifonato di consegna tali opere di allacciamento, che definiscono lo scarico, sono di proprietà del privato che ne gestisce direttamente la messa in posa e la manutenzione.

Il pozzetto sifonato di consegna, qualora posizionato all'interno della proprietà privata, pur rimanendo di proprietà del Comune, sarà gestito direttamente dall'utente; in caso di ostruzione o rottura del sifone e/o della tubazione, sempre situati in proprietà privata, l'intervento di disostruzione e/o riparazione verrà effettuato a cura del Comune ed a spese dell'utente.

Qualora posizionato all'esterno della proprietà privata e cioè in ambito pubblico sarà gestito a cura e spese del Comune, fatta eccezione per i casi di ostruzione del flusso causato dall'utente. Rimane comunque in facoltà del Comune il rilascio del nulla osta preventivo ai lavori da eseguirsi all'interno della proprietà privata.

Il proprietario di un immobile, verificata la fattibilità tecnica ed igienica e comunque quando non sia possibile altra soluzione non eccessivamente dispendiosa, avrà sempre il diritto e l'obbligo di allacciarsi e scaricare nella Pubblica fognatura più vicina anche se realizzata con il contributo di terzi, per esempio del vicino, o addirittura ubicata all'interno della proprietà privata di terzi.

Il vicino in questo caso non potrà negare l'autorizzazione per la posa della nuova condotta e per il passaggio temporaneo di maestranze e materiali, rimanendo però beninteso che potrà pretendere dal proprietario in questione il pagamento della indennità o contributo per le spese sostenute documentate. In caso di contenzioso tale indennità sarà attribuita e liquidata dal giudice ordinario.

Art. 20 – Allacciamenti con sollevamento

Quando è impossibile sversare i reflui per gravità nella rete fognaria esistente, i titolari degli insediamenti dovranno installare impianti meccanici di sollevamento a loro spese che rimarranno a totale cura e gestione del privato. A tal fine dovrà essere presentata al Comune idonea documentazione tecnica che descriva l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto di raccolta, le indicazioni del tipo e portata delle pompe, i dispositivi di emergenza e gli eventuali permessi necessari. La realizzazione del relativo impianto potrà avvenire solo dopo approvazione tecnica del Comune di Floridaia.

Le prescrizioni tecnico-esecutive si dovranno concordare con l'UTC.

Art. 21 – Contributo di allaccio

La domanda di allaccio e scarico in Pubblica fognatura, compilata ai sensi dell'Art.5 del presente Regolamento, dovrà essere integrata dal pagamento dei contributi e delle spese di istruttoria, come stabilito dall'allegato prezzario per lavori, salvo diversa quantificazione in caso di contestuale allacciamento di interi comparti.

Il mancato pagamento delle dette somme impedirà l'effettuazione dei lavori di allaccio.

Con la presentazione della domanda, inoltre, vengono stabiliti gli eventuali contributi per rilievi di istruttoria pratica, nonché i diritti per l'attestazione di conformità all'allaccio.

Art. 22 - Manutenzione

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di allacciamento di proprietà Comunale sino al pozzetto sifonato, ove posizionato su strada pubblica, così come

definito all'art. 20, è esclusivamente gestita dal Comune, che se ne assume tutti gli oneri. L'utente è responsabile, per i casi di eventuali manomissioni e fatti dolosi, di quella parte di scarico che ricade nella sua proprietà; ed a esso spettano gli oneri di manutenzione. Qualora nel corso delle operazioni di ripristino e di manutenzione di competenza del Comune venissero constatate trasgressioni al regolamento come: manomissioni colpose, intasamenti da stracci, terriccio, etc, che l'acqua non riesce a far defluire, le opere occorrenti per il ripristino della funzionalità dello scarico saranno effettuate interamente a spese degli utente.

Art. 23 – Ispezione e sopralluoghi

Il Comune ha facoltà ad eseguire idonei controlli ed ispezioni, a propria discrezione, anche nei tratti a monte del pozzetto sifonato di consegna ed all'interno delle proprietà private e degli stabili, a mezzo di proprio personale tecnico. Quanto sopra al fine di accertare:

- le condizioni di funzionalità e lo stato di fatto delle opere preesistenti;
- la rispondenza progettuale dei lavori eseguiti da altre Ditte all'interno delle proprietà private;
- la conformità al presente Regolamento ed alle vigenti Norme di Legge.

TITOLO SETTIMO CANONE

Art. 24 – Canoni dovuti per gli scarichi civili

Per le acque reflue civili, come definite nel superiore Art. 7/a, sono dovuti per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, due distinti canoni commisurati al volume di acqua effettivamente scaricata sulla base del 100% dell'acqua prelevata, come previsto dalle vigenti Normative.

Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.

Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto potabile, pertanto, il volume dell'acqua scaricata è rapportato al 100% del volume effettivamente prelevato.

Per gli utenti che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto potabile, sono dovuti i seguenti canoni di fognatura e depurazione:

- a) per usi domestici di utenti residenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati ad un quantitativo pari al 100% del consumo medio pro-capite su base annua;
- b) per usi domestici di utenti non residenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati ad un quantitativo pari al 40% del consumo medio pro-capite su base annua;
- c) per usi non domestici di utenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati al 100 % del volume di acqua dichiarato, come da apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere contestualmente alla domanda di allacciamento; per utenti forniti di unico strumento misuratore installato dal Comune, con fornitura esclusivamente ad uso irriguo non potabile, i canoni sono rapportati al 50% del volume di acqua effettivamente prelevato lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e il controllo.

L'utente ha l'obbligo di dichiarare, con le stesse modalità di cui sopra, ogni variazione inerente il tipo di utilizzo ed il volume del prelievo entro trenta giorni. In difetto, l'utente resterà soggetto alle medesime sanzioni previste dal Regolamento per l'erogazione del servizio di acqua potabile, fatte salve le eventuali comunicazioni alla Autorità Giudiziaria.

Art. 25 – Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti industriali

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti industriali, sono dovuti i canoni determinati in base alla normativa vigente e commisurati:

- a) alla quantità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;
- b) alla quantità e alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione. L'utente è obbligato ad effettuare le analisi di laboratorio per la caratterizzazione del refluo scaricato in fognatura con cadenza di almeno annuale.

Semprechè siano rispettati i limiti delle tabelle 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo 03/04/06 n.152 e s.m.i., ai fini della corresponsione dei canoni di depurazione commisurati alla qualità dei reflui scaricati di cui al superiore punto b) e come disposto dal DPR 24 maggio 1977 ed eventuali norme successive, restano esclusi dall'obbligo i

seguenti insediamenti: uffici pubblici e privati, esercizi commerciali, bar e gelaterie, caffetterie, box auto, trattorie, ristoranti, alberghi e relativi laboratori di produzione, rosticcerie, studi, banche, case di riposo, pensioni, istituti e scuole private, autorimesse, depositi, parruccherie, palestre ed impianti sportivi.

Il superiore elenco potrà essere opportunamente integrato e modificato dalle Autorità competenti.

Restano, invece, assoggettati alla corresponsione dei canoni in oggetto i seguenti insediamenti:

- 1 - ospedali, cliniche e case di cura, caserme, autolavaggi con sollevatore, lavanderie, poliambulatori medico-sanitari strutturati, opifici, stabilimenti industriali;
- 2 - laboratori artigianali (falegnamerie, officine, etc.), salvo che i reflui conferiti non contengano alcuna delle sostanze di "cui alle tabelle 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.

I superiori elenchi 2) e 3) potranno essere opportunamente integrati e modificati dalle Autorità competenti.

Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante installazione di idoneo contatore, mediante certificazioni chimicobiologiche rilasciate da laboratori chimici autorizzati con cadenza annuale, nonché mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dall'Autorità competente, della richiesta di Autorizzazione prevista dall'Art. 125 del D.lgs n.152/06.

Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, normalmente con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.

Sarà facoltà del Comune controllare l'esattezza dei dati forniti periodicamente e fatturare, anche annualmente, il canone dovuto per la qualità dei reflui scaricati di cui al superiore punto b).

TITOLO OTTAVO SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 26 – Inadempienze relative al regolamento

Qualora si verifichi l'inosservanza alle Norme e prescrizioni contenute nel presente regolamento ed a quelle eventualmente presenti nell'atto autorizzatorio, il Comune provvederà ad inviare all'Autorità competente tutta la documentazione relativa per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dagli Artt.130-133 e 134 del D.lgs n.152/06 e s.m.i.

In detti casi, si procede alla richiesta di revoca dell'Autorizzazione, fermo restando l'obbligo da parte degli utenti di risarcire gli eventuali danni arrecati alla Pubblica fognatura.

Fuori dai casi di cui al precedente comma, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà disciplinata secondo le disposizioni di cui al D.lgs n.152/06 e successive integrazioni e modifiche.

Qualora il ritardato pagamento dei canoni non scindibili di acqua, fognatura e depurazione, si protragga per oltre un anno, ferme restando le azioni consequenziali che il Comune potrà promuovere (sospensione erogazione idrica, etc.), l'utente decade automaticamente dall'autorizzazione allo scarico.

Art. 27 – Controlli e verifiche

Il Comune è l'Autorità competente al controllo e si avvale del proprio personale tecnico, anche operando di concerto **con i Presidi Sanitari** della ASP e della Divisione Ecologia del **Comune trasmettendo** all'Autorità competente gli esiti degli accertamenti eseguiti.

Al fine di consentire l'espletamento delle suddette funzioni, gli insediamenti, con esclusione di quelli civili e di quelli di cui all'art. **25 punti** 1 e 3 del presente Regolamento, salvo necessaria richiesta che verrà formulata dal Comune, dovranno predisporre appositi manufatti per il campionamento dei reflui scaricati, a monte dei pozzetti sifonati di consegna, pur se entro la proprietà privata.

TITOLO NONO NORME FINALI

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le Leggi Statali e Regionali in materia, nonché i Regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

Art. 29 – Entrata in vigore e modifiche del presente regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo approvazione da parte del Consiglio Comunale e sarà affisso all'Albo Pretorio.

Le variazioni saranno comunque comunicate all'utente.